

**ERNESTO PETRILLI**

**DIO CI SALVI DAI  
PALOMBO**





ERNESTO PETRILLI

**DIO CI SALVI DAI  
PALOMBO**



*La vita è una storia raccontata da un idiota,  
piena di odio e passioni e che non significa nulla*

*W. S.*

*La vita è una scintilla tra due nulla*

*E. P.*

*Il giusto non è altro che l'utile del più forte*



*Questo volumetto è dedicato a Peppino lo spiridista, uno dei Palombo.*

Giuseppe Palombo (Villa Santo Stefano 27 XII 1894), figlio di Francesco (Checchino) e di Stefania Ruggeri, fu “scarparo”, con negozio di proprietà, a Manhattan (New York). In un giorno di “ordinaria follia”, gettandosi il futuro alle spalle, riattraversò l’Oceano sulla nave Rex con la sua fedele Indian rossa.

A volte nei lunghi pomeriggi d’estate, amareggiato dalla grettezza del paese e dei compaesani, nel chiuso della sua cantina alla Rocca, faceva ruggire il motore della motocicletta urlando tutto il suo dolore e sognando di volare ancora, con le ali della follia, sulla Route 66.



*Indian Scout del 1934*



## PREFAZIONE ONIRICA

Selvotta ore 3:33 a. m.

Mi sveglio di soprassalto e alla tremula luce del *lucubrum* che sempre arde accanto al letto, a rischiarare i miei incubi, mi trovo dinnanzi un individuo segaligno e barbuto di circa quarant'anni, è avvolto in un pastrano grigio e calza due zoccoli, con stringhe di cuoio nero, simili a quelli di messer Arnolfini nel celebre dipinto di Van Eyck. Il suo sguardo è torvo, scuro il cipiglio e protende verso la mia persona il braccio destro coll'indice minacciante. Poscia m'apostrofa con voce cupa e tono brusco:

- Come..., come avete osato, voi, misero topastro frequentatore di polverosi archivi, spalancare le ante degli armadi della mia nobile schiatta e portare alla luce gl'innumeri scheletri colà sepolti?

Resto basito e a malapena farfuglio:

- Con chi ho l'onore, Messere?

Ed egli a me, con boria:

- Mi nomo Pomponio e Palombo è lo mio casato. Nacqui a Santo Stefano ai tempi del Concilio di Trento e vissi, poi, a Piperno. Fui pittore di buona fama in patria e tra li foresti, massime a Roma e a Siena ove pinsi con onore. Ma, bando alle ciance, ora! Imperocchè io son venuto allo scopo d'impedirvi di gittar fango e disonore sulla mia gens, la clara gens Palombo. Perché proprio i Palombo? Perché non gli Iorio, i Bonomo, i Lucarini, i Bravo o i Tambucci? Che forse tutte queste famiglie son state d'angioletti? Non mi par proprio! Forse, allora vi spingono livore e vecchi rancori contro li miei parenti e mosso siete dal solo disio di vendetta?

- Per carità, Messere! *Absit iniuria verbis*: posso assicurarvi che non mosse affatto la mia penna l'intento d'offender chicchessia, ma solo il fine di toglier ogni velo sul passato, anche su quello meno edificante di questo nostro paese da sempre miserabile e in preda al vino. La mia innocenza è dimostrata, poi, da tutti gli affanni occorsi dall'Associazione, di cui mi onoro di far parte, e che si fregia del vostro inclito nome per darvi notorietà.

Vero è, infatti, che, sino ad or non è molto, ai più eravate sconosciuto e tra quelli che vi conoscevano prevaleva l'opinione, espressa da un qualche pennivendolo da strapazzo, asservito alla politica locale, che voi foste stato pittore di molto modesta levatura e che, per di più, aveste avuto i natali a Piperno.

- Taci, non rinnovellar lo dolore patito per le falsità dette sul mio conto, ma tanto può la politica: acceca del tutto le menti già poco illuminate.

“*Nemo propheta in patria*”, è il caso di dire, sono stato dimenticato proprio dal paese che ho tanto amato e portato nel cuore per tutta la vita insieme con i ricordi degli anni felici della fanciullezza con gli amici più cari: Marco Martino, Antonio Filippi, i fratelli Caiani, i Martelli e i Giacchetta! Santo Stefano mi ha rinnegato proprio come fece Simon Pietro col suo Signore.

- Mitiga lo tuo sdegno, Messer Pomponio, non disperare: giustizia ti è stata resa! Ora un tomo di rispetto racconta la vita e l'opre tue e, di qui a non molto, sarà intitolata al tuo nome la vecchia Galleria comunale.

Io ho principiato dai Palombo perché, ai vostri tempi, era la famiglia più numerosa di Santo Stefano con ben 40 membri su 350 abitanti. Perciò perdona lo mio agire: se anche qualche neo uscirà da questi ammuffiti documenti, giammai potrà minimamente offuscare il lustro che, attraverso la tua persona, abbiamo dato ai Palombo. Essi, oggi, son divisi in alcune famiglie principali: i Cacapiombo, i Pincitto e i Senzaculo e alcuni di loro mostrano capacità tali che non sfigurerebbero tra i ministri di questa decadente repubblica. Tranquillo, dunque, e sta' certo che alle piccole magagne dei Palombo seguiranno quelle di tutti gli altri!

- *Ave et vale*, Ernesto, et cura ut valeas.

Così salutommi Pomponio e, col viso ormai disteso, fece ritorno, rasserenato, nel nulla eterno di un universo senza dei.

***Ernesto Petrilli***

## PREFAZIONE

Fatti e misfatti dei Palombo, a Santo Stefano, tra fine '800 ed inizio '900: piccoli furti, coltellate, qualche revolverata, sempre e solo per banali motivi o per il troppo cattivo vino bevuto.

Oggi non è più così e ne siamo lieti.

Buona immersione nel “ventre molle” di un paesino come tanti.



*Villa Santo Stefano: primi anni del '900*



## LUIGI PALOMBO

(2 febbraio 1840)

In nome di Sua Santità Gregorio XVI (1831 - 1846) felicemente regnante. L'anno 1840, il giorno 13 del mese di luglio, il Tribunale Criminale sedente in Frosinone composto da Gregorio Piergentili, presidente, Raffaele Palomba e Rinaldo Conte, giudici, si è adunato nella solita casa delle sue udienze per eseguire il confronto e deliberare sulla causa

### CONTRO

Luigi Palombo, del fu Carlo, da S. Stefano, di anni 31, contadino

### IMPUTATO

Di ferita con qualche pericolo di vita e delazione (porto abusivo) d'arma.

**VISTI** gli atti processuali;

**LETTA** la relazione fiscale;

**SENTITE** le deposizioni de' testimoni confrontati,

**SENTITO** il Procuratore Fiscale, il sig. Difensore nonché il prevenuto (l'imputato) stesso che ebbero l'ultima parola;

**RITIRATOSI** il Tribunale in camera di consiglio, avendo sott'occhio il processo scritto, ha emanato la seguente

### SENTENZA

Ben spesso Antonio Palladini si recava ad inquietare (ad infastidire) il suo padre Rocco e la matrigna Santa per pretensione (motivi) d'interesse, ed essendo ubriaco altrettanto effettuò (fece) nel giorno 2 febraro. Vi si trovò presente Luigi Palombo ed avendo significato (spiegato) al Palladini che non era quella la maniera di condursi col padre, fu ingiuriato ed anche in qualche modo minacciato.

Ne fu dispiacente il Palombo ed avvicinosi al Palladini lo investì con un coltello, gli vibrò dei colpi col manico sulla testa, ed un altro di punta nel dorso, e così gli produsse un'escoriazione ed una ferita. Quindi gittando il coltello, che era fermo al manico (a lama fissa), puntuto e tagliente in parte di ambedue i lati se ne partì e raccolto il coltello venne esibito in Curia (stanza ex collocatore all'imbocco di via della Rocca).

Si formò l'analogo processo, e fin dal 5 marzo successivo il Palombo è nelle forze (in arresto).

**CONSIDERANDO CHE** in quanto alle offese il genere è stabilito colla relazione chirurgica di aver medicato Antonio Palladini di una ferita nella regione dorsale penetrante nella cavità del petto prodotta da istromento incidente (con uno strumento a punta) e perforante e giudicata con qualche pericolo, e di una escoriazione con contusione nel parietale destro prodotta

da istromento contundente e lacerante e senza pericolo.

**CONSIDERANDO CHE** Palombo ammette la questione avuta col Palladini ma nega di averlo ferito. A convincerlo però si sono riuniti l'impulso a delinquere che mosse dalle ingiurie e minacce proferite dal Palladini contro l'Inquisito, l'incolpazione (le accuse) del ferito, e il deposto (le deposizioni) di più testimoni che a stabilire che Palladini restò offeso per fatto (ad opera) dell'inquisito.

**CONSIDERANDO CHE** le ingiurie e minacce riportate dal Palombo pel solo fatto che si studiò di far conoscere al Palladini che doveva trattare in modo diverso il genitore, possono calcolarsi a di lui favore per una grave provocazione.

**CONSIDERANDO CHE** se due testimoni assicurano di aver veduto Palombo gittare quel coltello, non rimane escluso che nel farlo l'avesse potuto prendere in quella casa anziché essere in precedenza possessore.

Tutto ciò considerato e Invocato il Nome Santissimo di Dio il Tribunale

### **DICHIARA**

Che costa (si stratta) di una ferita con qualche pericolo di vita, e di una contusione senza pericolo in persona di Antonio Palladini e che ne è colpevole Luigi Palombo in seguito di grave provocazione.

**VISTI** gli articoli 318 e 319 del Regolamento Penale

### **CONDANNA**

A pluralità di voti Luigi Palombo ad un anno di opera pubblica da esparsi dopo li primi 3 mesi dal suo ingresso in carcere, avendo uno dei signori giudici ritenuto gravissima la provocazione ed opinato (espresso) per pena minore. Lo condanna pure all'ammenda del danno verso la parte offesa da liquidarsi in giudizio civile e al rimborso delle spese di processo.

*Ingresso della Curia in via della Rocca*



*Piazza del Mercato con la piccola finestra, al centro, della Curia*



# FRANCESCO PALOMBO

(4 giugno 1842)

GOVERNO PONTIFICIO  
DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FROSINONE  
TRIBUNALE COLLEGALE DI SECONDO TURNO  
TEMPORANEAMENTE ERETTO  
IN NOME DI SUA SANTITA' PAPA GREGORIO XVI  
Felicitemente regnante

Oggi giorno di mercoledì 28 giugno 1843

Si è adunato nell'aula d'udienza destinata al secondo turno provvisorio il Tribunale di detto turno composto dagli ill.mi Signori avvocato Francesco Carantini, Presidente, G.B. Narducci primo giudice, Vincenzo Grandi secondo giudice

Assistiti dal signor Camillo Spaziani, sostituto cancelliere

Con l'intervento del signor Leopoldo Marra, procuratore fiscale

Nonché del signor Alessandro Kambo, difensore pubblico

Per proporre e giudicare la causa

## Pipernese

Di omicidio

## Contro

**Francesco** del fu Giuseppe **Palombo di Santo Stefano**, campagnolo, dell'età di anni 26, carcerato il 5 giugno 1842.

A tal effetto introdotto nell'aula il Prevenuto (imputato) libero e sciolto

Recitate le solite Preci

Identificata la persona del sunnominato Inquisito

Identificate del pari le persone dei testimoni

Visti gli atti del processo costruito dalla Curia inquirente di Piperno,

Inteso il Procuratore del Fisco, il quale illustrò le sue conclusioni

Intesi il Difensore che fu l'ultimo ad avere la parola ed inteso il Prevenuto

Il Tribunale ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

In un podere predio (padronale) nel territorio di Piperno condotto da Raffaele Conti, nel dì 4 giugno 1842 stavano zappando il granturco Francesco Palombo, genero di Conti, Francesco Malizia ed Arcangelo Valleroccia, giornalieri, tutti abitanti nel Casale di S. Martino. Prima che giungesse l'ora di smettere i lavori Arcangelo dimostrò animo di andarsene, ma Palombo lo avvertì che gli avrebbe decurtato la mercede. Nacque alterco tra

loro, nel quale Valleroccia, inasprito, per ben due volte chiamò il Palombo “*cornuto di santostefano* “. Frappostesi delle persone cessò il diverbio ed Arcangelo, dismesso il lavoro, s’avviò al Casale dove, poco appresso, si conduceva ancora il Palombo, ma al suo appressarsi Valleroccia raccolse dei sassi e nuovamente si riaccese la rissa. Sembra che li lanciassero da una parte e dall’altra ed uno percuotesse in testa il Palombo che fu veduto insanguinato, ed un altro Margarita, moglie di Arcangelo, ch’era accorsa per trattenere il marito e sedare gli animi.

Qui ebbe fine anche questo secondo fatto, ma all’un’ora circa della notte (circa le ore 20:00), il Palombo, memore delle ingiurie, si diresse alla porta della stanza del suo avversario che, a lume spento, stava con la famiglia apparecchiando la cena. Alle violenze usate alla porta dal Palombo accorse Margarita per trattenere l’aggressore, ma questi, nella persuasione che si avvicinasse il Valleroccia, vibrò un colpo di coltello che trafisse il cuore di quella infelice e la rese estinta dopo due ore.

Questi fatti, oltreché giustificati nel Processo, il Reo stesso li ammetteva ne’ Costituti (deposizioni).

**CONSIDERANDO** che si doveva calcolare provocazione a favore di lui sia perché nel diverbio avuto sul terreno egli fu offeso dal Valleroccia con parole ledenti l’onore, sia perché, riaccesa la rissa innanzi al Casale di S. Martino fu lo stesso Valleroccia il primo a minacciare e a scagliare i sassi uno de’ quali offese l’inquisito nella testa come asserisce la teste Rosa D’Annibale

**CONSIDERANDO** che quantunque la provocazione partisse da Arcangelo e non da Margarita, la quale anziché prendere parte offensiva cercava di trattenere il marito e di pacificare gli animi dei corrissanti (contendenti), tuttavia doveva valutarsi nel delitto che l’omicida vibrò il colpo nella persuasione di offendere il suo emulo (avversario), non potendo distinguere nella oscurità della notte e nella mancanza di lume, che Margarita e non il marito era quella che gli si faceva incontro per respingerlo dalla stanza.

**CONSIDERATO** quant’altro doveva considerarsi

### **INVOCATO IL NOME SANTISSIMO DI CRISTO**

Il Tribunale suddetto alle opportune questioni proposte dal Presidente nella forma degli articoli 438 e 439 della Procedura Criminale

### **IN GENERE**

Ha dichiarato costare (trattarsi) della uccisione di Margarita Valleroccia mediante ferita situata sul lato sinistro del petto, pervenuta al cuore e prodotta da istrumento incidente e perforante causa unica ed assoluta di morte

## IN SPECIE

Costare della colpevolezza di Francesco Palombo come reo confesso della suddetta uccisione, ma in seguito di provocazione

## IN DIRITTO

Visto l'art. 281 del Regolamento su i delitti e sulle pene dove **“l'omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai 15 ai 20 anni”**

Ha condannato e condanna il nominato Francesco Palombo alla galera per anni 20 computabili dopo i tre mesi dal suo ingresso in carcere. Lo ha condannato inoltre all'emenda (risarcimento) dei danni verso la famiglia dell'uccisa, liquidabili in giudizio civile, nonché alle spese processuali.



*Priverno: la Cattedrale e il Palazzo comunale*

**ROCCO PALOMBO**

**(11 novembre 1873)**

**In nome di sua Maestà**

**Vittorio Emanuele II**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

UDIENZA DEL GIORNO 4 FEBBRAIO 1874

**NELLA CAUSA CONTRO**

Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 28, nato e domiciliato in Villa S. Stefano, libero

**IMPUTATO**

1) di oltraggio ad un ufficiale dell'ordine amministrativo per avere in Villa S. Stefano, il giorno 11 novembre 1873, trattato il Sindaco di quel Comune, Celestino Bonomo, come "manutengolo e ladro" e minacciandolo in armi, art. 258 e 259 C.P.;

2) di ribellione alla Guardia Nazionale di Villa S. Stefano, per avere, nelle ricordate circostanze di tempo e luogo, armato di sassi, usato violenza e vie di fatto a Bonomo Vincenzo e Gaetano Moro, militi della Guardia Nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, art. 247 e 251 C.P.;

3) di ferimento volontario per avere nelle circostanze suddette ferito con un sasso Antonia Tambucci, procurandole una lesione guarita in giorni 8, art. 549 C.P.

UDITE le risultanze del dibattimento;

UDITE le conclusioni orali del Pubblico Ministero;

SENTITI il giudicabile ed il difensore che ultimi hanno avuto la parola;

RITENUTO che dalla lettura dei verbali dell'Autorità Militare e dei R.R. Carabinieri di Villa S. Stefano, da quella delle perizie fisiche dai certificati e dalla udizione dei querelanti e testimoni fatte nel pubblico dibattimento e dalle parziali ammissioni del giudicabile:

**sono risultati i fatti seguenti:**

Rocco Palombo nel giorno 11 novembre 1873 percuoteva senza alcun motivo il proprio zio Alfonso Palombo nella piazza dell'Olmo di Villa S. Stefano ed essendogli caduta la cravatta fu questa raccolta da Bonaventura Venditti il quale, per questo atto cortese, fu da Palombo ingiuriato e minacciato con un coltello. Non avendo né l'Alfonso Palombo né il Bonaventura Venditti sporto querela per le offese ricevute, questi reati comuni di azione privata, sfuggono alla cognizione della giustizia.

Il Sindaco di Villa S. Stefano, signor Celestino Bonomo, che trovavasi

nella piazza ebbe il lodevole pensiero di riprendere con buoni modi il Palombo per il suo riprovevole agire e consigliarlo a ritirarsi in casa. Il Palombo però in luogo di obbedire alle sagge ammonizioni del Sindaco brandì contro di lui il coltello gridando che voleva bucarlo la pancia talchè quel funzionario dovette salvarsi colla fuga, accompagnato dalle grida minacciose ed insultanti del Palombo che lo chiamava “*infame, ladro delle pubbliche sostanze, manutengolo dei briganti*”.

In seguito di questi fatti fu ordinato alla Guardia Nazionale di mettersi sulle tracce del Palombo onde arrestarlo, ma questi, fattosi sulla gradinata interna della casa, come vide appressarsi i militi Moro e Bonomo cominciò ad insultarli con parole villane, né pago di ciò, scagliò contro i medesimi delle pietre che non li colpirono, ma che offesero invece Antonia Tambucci la quale riportava una contusione sul capo e due ferite alla bocca, offese che le produssero incapacità di lavoro per 7 giorni.

CONSIDERANDO che il Sindaco fu certamente oltraggiato in tale sua qualifica essendo ciò dimostrato dalle contumelie stesse che gli dirigeva il Palombo le quali alludevano, appunto, all’esercizio delle funzioni amministrative ed a quelle di polizia giudiziaria.

CONSIDERANDO che mentre non può dubitarsi che il Palombo commettesse ribellione con evidenza e vie di fatto contro gli agenti della Forza legittimamente incaricati di un pubblico servizio è evidente che commetteva queste onde impedire il proprio arresto.

CONSIDERANDO che sebbene un solo testimonio deponga dello scaglio dei sassi fatto da Palombo, tuttavia il convincimento della di lui responsabilità sorge spontaneo ove si rifletta che nessun altro in quella circostanza era in contesa colla Guardia Nazionale, ed aveva quindi motivo di offenderla, ed anche perché i sassi partivano dal punto dove l’inquisito erasi portato;

CONSIDERANDO che avuto riguardo allo stato di ebbrezza in cui si trovava l’imputato, si ravvisa equo ammettere a suo favore il beneficio di circostanze attenuanti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Visti gli articoli 247, 251, 258, 259, 267, 634 C.P.

### **DICHIARA**

Rocco Palombo colpevole:

di oltraggio fatto ad un ufficiale dell’ordine amministrativo nell’esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime e lo condanna ad un mese di carcere;

di ribellione con armi contro la Guardia Nazionale commessa onde impedire il proprio arresto e lo condanna ad un altro mese di carcere;  
di ferite volontarie in persona di Antonia Tambucci e lo condanna a 10 giorni della ripetuta pena.

Lo condanna inoltre alla rifrazione (risarcimento) dei danni verso la Tambucci ed alle spese del procedimento in favore dell'Erario Nazionale.



*Villa Santo Stefano: la Porta e la Torre di Metabo*

**ROCCO PALOMBO**

**(22 febbraio 1875)**

**In nome di sua Maestà**

**Vittorio Emanuele II**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

UDIENZA DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 1875

**NELLA CAUSA CONTRO**

Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 30, nato e domiciliato in Villa S. Stefano, sarto, vedovo

**IMPUTATO**

Di ferimento volontario guaribile oltre i 30 giorni e che portò seco in pericolo di vita ad offesa di Ferdinando Tranelli avvenuto in Villa S. Stefano il 22 febbraio 1875, articolo 538 C.P.

SENTITE le risultanze del pubblico dibattimento;

SENTITA la lettura degli atti processuali;

INTESO l'imputato presente;

SENTITO il Pubblico Ministero nelle sue reali conclusioni;

SENTITA la difesa;

SENTITO per ultimo l'imputato;

RITENUTO che nella sera del 22 febbraio 1875 mentre l'inquisito Rocco Palombo si trovava nel molino ad olio di tal Panfili (in via Lata) a Villa S. Stefano, si fece a scherzare con modi poco misurati verso gli uomini addetti a quell'opificio. Ferdinando Tranelli, soprastante di quei lavoratori procurò che il Palombo cessasse dal suo procedere perché distraeva gli operai dal lavoro. Ma il Palombo, ch'era alquanto alterato dal vino scagliò colpi di bastone e ferì nella regione frontale il Tranelli che cadde in terra.

CONSIDERANDO che dalle relazioni e giudizio definitivo del chirurgo rimane stabilito che il ferimento per sopraggiunta risipola (tumore infiammatorio della pelle) comportò pericolo di vita, ed incapacità al lavoro per oltre 30 giorni.

CONSIDERANDO che la sezione d'accusa, con sentenza del 20 luglio 1875 rinviò la causa pel relativo giudizio a questo consesso, ritenute a favore dell'inquisito le circostanze attenuanti perché il pericolo della vita ed il prolungamento della malattia deve ritenersi non dalla sola ferita ma anche e specialmente dalla sopravvenuta risipola causata da trascurata cura e dall'uso di spiritose bevande (alcolici): circostanze che anche questo consesso ritiene nel senso esposto.

CONSIDERANDO che l'inquisito stesso ammette di aver dato il colpo di bastone senza ricordare in qual parte della persona del Tranelli, ciò che comprova un altro testimone udito che quantunque sulle prime abbia voluto dire che il Tranelli si ferisse per caduta, dopo aver ricevuto un colpo di bastone alle spalle, ha poi conchiuso (concluso) che non sa se il Tranelli cadesse e non aver capito in qual parte della persona fosse percosso dal bastone; onde è da prestarsi fede al querelante che ha costantemente sostenuto che fu colpito in fronte.

CONSIDERANDO che ciò posto non è ammissibile l'eccesso invocato dalla difesa perché rimane escluso che il ferimento avvenisse a causa della caduta fermo restando che il modo violento con cui fu vibrato il colpo, la località dove fu diretto, cioè sulla regione frontale, non potevano non produrre quegli effetti che ne derivarono e che potevano purtroppo prevedersi. D'altronde lo stato di ebbrezza, anche a prescindere ch'era abituale dell'inquisito, non era a tal grado da togliere o menomare, a senso di legge, al Palombo la conoscenza delle proprie azioni.

CONSIDERANDO che l'inquisito è recidivo per essere stato condannato ad un mese di carcere per oltraggio al Sindaco di Villa S. Stefano, ad altro mese per ribellione alla forza pubblica e ad altri 11 giorni per ferimento volontario.

### **PER TALI MOTIVI**

Visti gli art. 598 e 684 C.P., 568 e 569 C.P.P.

### **DICHIARA**

Rocco Palombo colpevole di ferimento volontario a danno di Ferdinando Tranelli che fu posto in pericolo di vita, ed inabilitato al lavoro per oltre 30 giorni col concorso di circostanze attenuanti e coll'aggravante delle recidività. Lo condanna quindi a 4 anni di carcere, all'indennità di ragione verso il ferito ed alle spese processuali a favore dell'Erario dello Stato.



*Via Lata*

## **ROCCO PALOMBO**

**(11 novembre 1875)**

**In nome di sua Maestà**

**Vittorio Emanuele II**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

Udienza del 7 settembre 1876

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del Pubblico Ministero contro Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 34, nato e domiciliato in Villa S. Stefano, possidente

### **IMPUTATO**

Di ferite volontarie con arma impropria (scure) che provocarono malattia ed incapacità al lavoro per più di 5 e meno di 30 giorni a danno di Luigi Ferrari

INTESO il pubblico dibattimento;

INTESO il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali;

INTESO l'imputato ed il difensore;

CONSIDERANDO in fatto che trovandosi nell'osteria di Luigi Ferrari nella sera dell'11 novembre 1875 il prevenuto (l'imputato) con altri amici, giungesse Giuseppe Leo al quale essendogli stato offerto un bicchiere di vino da uno degli astanti, il Palombo gli si opponesse dicendo che si portasse a bere presso coloro che erano stati a bere nella sua cantina l'istesso giorno da lui invitati. Scambiatosi sull'oggetto varie parole insultanti, il prevenuto sortì (uscì) dall'esercizio. Il Leo temendo che fosse andato ad armarsi diè di piglio (prese) nell'attigua camera ad un fucile dell'oste Luigi Ferrari, ma questi lo investì immediatamente per toglierlo, nella colluttazione però sopraggiunse il Palombo che, armato di scure, vibrò un colpo alla direzione del Leo, colpo che però colpì l'oste Ferrari cagionandogli lesione guarita in giorni 24. Vibrò anche altri colpi ma senza danno di alcuno.

CONSIDERANDO che la generica del reato risulta chiara col verbale delle Forze, colle perizie mediche, colla denuncia dell'oste, mentre la specifica colpabilità emerse dai detti del Giuseppe Leo per li quali risultò come realmente il Palombo sortisse ad armarsi e mettersi tra i contendenti e vibrasse un colpo al quale il Ferrari replicasse "Mi hai ferito Rocco!". Dall'essersi frapposto altri fra loro e mentre il Ferrari ed il Leo si disputavano il fucile ne risultasse ferito il Ferrari, con arma da taglio, all'intervento dell'imputato.

CONSIDERANDO peraltro la specialità del fatto, il delitto precedente, l'essersi armato il Leo di fucile a danno del Palombo, lo stato alterato per il vino, l'arma adoperata, i non cattivi precedenti, come attenuanti Visti gli art. 543, 568 e 569

#### HA GIUDICATO

Palombo Rocco essere colpevole dell'imputazione ascrittagli e come tale lo condanna a giorni 6 di carcere, alle spese del procedimento ed alla remissione del danno alla parte lesa.



*Le cantine fuori La Porta*

## **PALOMBO PAOLO E PALOMBO CARLO**

**(13 marzo 1876)**

### **Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha profferito la seguente sentenza nella causa penale del Pubblico Ministero CONTRO**

Palombo Paolo fu Domenico, di anni 69, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, comparso;

Palombo Carlo fu Domenico di anni 36, nato e domiciliato a Villa S. Stefano, comparso.

#### **IMPUTATI**

di pascolo abusivo, per avere nel 13 marzo 1876 in Villa S. Stefano fatto pascolare i loro porci nelle ghiande del sig. Giacinto Marella in contrada Vallefredda;

SENTITO nelle sue conclusioni orali il Pubblico Ministero e l'Imputati nelle proprie discolpe, a mezzo anche del difensore, avendo avuto per ultimi la parola;

CONSIDERANDO in fatto che il sig. Giacinto Marella querelavasi contro gli odierni imputati per averli rinvenuti nel pomeriggio del 13 trascorso novembre in contrada Vallefredda e Sparelle, tenimento di Villa S. Stefano, a pascere i loro maiali nelle ghiande d'una sua selva ed a prova dell'esposto recare 5 testimoni;

CONSIDERANDO che i prevenuti (imputati) pur ammettendo di essere passati nella pubblica via che porta dentro quella macchia per abbeverare le loro mandre negano del tutto che vi avessero pascolato i loro suini. E invero i testimoni Tranelli Antonio e Palombo Costantino non ebbero occasione di vedere gli imputati e molto meno che pascolassero mentre Pantoli Lorenzo, Lucarini Giuseppe e Rossi Rocco ammettendo di aver veduto passare nella pubblica via gli odierni prevenuti, negano del tutto che in quella tenuta si soffermassero a pascolare, ma che transitassero semplicemente nella via e che in essa fosse stata rinvenuta caduta qualche ghianda se la mangiassero passando quegli animali. Ciò è confermato in migliore modo dalla deposizione del Rossi Rocco al quale era stata affidata dallo stesso Marella, querelante, la sorveglianza di quel bosco ed egli non essendo affatto contraddetto dal querelante ripetutamente affermò che gli imputati transitassero semplicemente per la pubblica via senza soffermarsi affatto a pascolare;

CONSIDERANDO che in tale stato di cose, essendo nei prevenuti il di-

ritto di transitare nella pubblica via non è da attribuire loro se qualche ghianda caduta e abbandonata venisse mangiata in passando dalle loro mandre, ciò non costituisce il reato del pascolo abusivo mancando non solo l'elemento intenzionale, ma il fatto stesso incriminabile in quanto che esso deve intendersi avvenuto per casualità, per modo accidente.

VISTO l'art. 343 Cod. Proc. Pen.

### **HA GIUDICATO**

doversi assolvere, come si assolvono, Paolo Palombo e Carlo Palombo dall'imputazione a loro fatta per non costituire essa, a termini di Legge, un reato.



*Località Vallefredda*

## **FRANCESCO PALOMBO**

**(10 maggio 1876)**

**In nome di sua Maestà**

**Vittorio Emanuele II**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del Pubblico Ministero contro Palombo Francesco fu Giovanni Battista di anni 34, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, comparso.

### **IMPUTATO**

Di avere oltraggiato in pubblico con parole di “Puttana” Giacinta Paggiosi, e di averla minacciata con fucile li 10 maggio 1876 in Villa S. Stefano.

INTESO il pubblico dibattimento;

INTESO il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali;

INTESO l'imputato ed il difensore in ultimo luogo nei mezzi di difesa.

CONSIDERANDO che la Giacinta Paggiosi sporgeva querela contro l'odierno imputato perché l'aveva trattata da puttana, ed anche perché si fosse portato sotto le sue finestre per minacciarla con fucile

CONSIDERANDO che se risultò stabilito che nella pubblica strada il prevenuto insultasse la querelante con termine di puttana come deposero le testi Caterina e Maria Ferrari, non risultò affatto che la minacciasse con fucile, non avendo ciò veduto alcun testimonio e risultando che la stessa querelante neppure si affacciò dalla finestra, temendo qualche ingiuria.

CONSIDERANDO che li stessi testi deposero come qualche giorno innanzi la querelante dicesse di “voler fare le ciocie colla pelle della madre dell'imputato” in guisa (in modo) che egli si trovasse sdegnato per le offese e che dalle concordi testimonianze delle medesime testi risultò come l'imputato si trovasse ebbro da vino:

VISTO l'articolo 572 C.P. e 344, 568 C.P.P.

### **HA GIUDICATO**

Esser colpevole, Palombo Francesco, della fattagli imputazione d'ingiurie pubbliche e come tale doversi condannare come si condanna ad un giorno di arresti ed alle spese del procedimento, doversi assolvere dall'altro addebito di minaccia per non essere risultata la sua reità.

Così giudicato in Ceccano ed in pubblica udienza li 30 giugno 1876



*La Corizia - via Bolognese*

# **BONOMO FILOMENO E PALOMBO BIAGIO**

**(12 giugno 1879)**

**In nome di sua Maestà**

**Umberto I**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, nella seduta del 14 agosto 1879, ha profferito la seguente

## **SENTENZA**

nella causa penale del Pubblico Ministero rinviata dal Giudice Istruttore

## **CONTRO**

- 1) Bonomo Filomeno di Francesco, di anni 16, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, contumace;
- 2) Palombo Biagio fu Emilio, di anni 23, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano

## **IMPUTATI**

- a) il primo di porto di fucile senza licenza;
- b) il secondo di oltraggio con parole al Sindaco di Villa S. Stefano nell'esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime.

Reati avvenuti il 12 giugno 1879 in Villa S. Stefano.

In esito all'odierno dibattimento:

SENTITI nelle sue conclusioni orali il Pubblico Ministero e l'imputato nelle proprie discolpe a mezzo anche del difensore avendo avuto essi per ultimi la parola, in contumacia dell'altro imputato Filomeno Bonomo;

CONSIDERANDO in fatto come nel pomeriggio del 12 passato giugno in Villa S. Stefano il Bonomo Filomeno, avendo avuto questioni con tal Biagio Francesco Palombo per causa di giuoco di carte, si andasse ad armare nella sua casa di un fucile, ed armato di questo si aggirasse entro l'abitato in cerca del suo avversario. Don Cesare Perlini, Sindaco di quel Comune, vedendo costui aggirarsi nelle pubbliche vie armato di quel fucile in attitudine minacciosa si fece ad inseguirlo ma prevenuto dal Biagio Palombo, il Filomeno, venne da questi disarmato. Fattosi avanti il Sindaco per farsi consegnare il fucile, il Palombo ricusò in guisa (tanto che) il Sindaco dove' chiamare la guardia comunale (Ubaldo Petrilli) e fu allora che il Biagio Palombo rivolgendosi al sig. Sindaco si espresse con le precise parole "*Scrivi, scrivi che mi fai la barba al cazzo...*". Per tale oltraggio con querela del 17 successivo il Sindaco si rivolse a questo ufficio;

CONSIDERANDO che il porto abusivo del fucile attribuito al Bonomo

fu nel dibattimento stabilito non solo con la deposizione fatta dal Sindaco, ma anche con quella di Bonomo Giuseppe e Michele Felici che presenziarono il fatto quando per le pubbliche piazze il Filomeno andava in cerca dell'avversario, dalla deposizione dell'Ubaldo Petrilli si seppe che il Filomeno stesso ebbe a confessargli l'accaduto;


CONSIDERANDO che per quanto si riferisce all'oltraggio oltre ai succitati testi si aggiunge la parziale confessione del Palombo che ammette il fatto scusandosi col dire che era alterato dal vino;

CONSIDERANDO che nell'irrogazione della pena fa d'uopo (è necessario) condannare a due gradi Filomeno Bonomo, maggiore di anni 14 e minore di anni 18 e ad un grado di diminuzione di pena Biagio Palombo per le attenuanti previste dall'articolo 684 Cod. Pen.

### **HA GIUDICATO**

esser colpevole Filomeno Bonomo di porto di fucile senza autorizzazione e condannasi, come si condanna, a lire 30 di ammenda, alla confisca dell'arma in giudiziale sequestro ed alle spese del procedimento;

esser colpevole Palombo Biagio del reato di oltraggio al sig. Sindaco di Villa S. Stefano e come tale condannasi, come si condanna, ad un mese di reclusione ed alle spese del procedimento



*Ex frantoio Colonna e la Chiesa della Madonna della Neve*

## **GIUSEPPE PALOMBO**

**(1 settembre 1882)**

**In nome di sua Maestà**

**Umberto I**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, nella seduta del 9 ottobre 1882 ha proferito la seguente

### **SENTENZA**

Nella causa penale contro Palombo Giuseppe fu Emilio, di anni 22, contadino, nato e domiciliato a Villa S. Stefano

### **IMPUTATO**

di porto di coltello proibito, reato avvenuto in Villa S. Stefano li 1 settembre 1882

SENTITI nelle sue orali conclusioni il Pubblico Ministero e l'imputato nelle proprie discolpe, a mezzo anche del difensore, e avendo avuto l'imputato stesso per ultimo la parola.

CONSIDERANDO il fatto come i Reali Carabinieri essendo di servizio nel Comune di Villa S. Stefano, nel primo passato mese, s'imbattessero nell'odierno prevenuto (imputato di oggi) che faceva pubblica mostra di un coltello con lama acuminata e fermo nel manico della forma degli stocchi (pugnali), sequestrato il medesimo lo tradussero agli arresti


CONSIDERANDO che il verbale della Forza che lo ritenne atto ad offendere costituisce la parte obbiettiva del reato, mentre la soggettiva emerge dalle sue stesse giudicali conferme.

CONSIDERANDO che i suoi buoni precedenti permettono l'applicazione delle attenuanti.

VISTI gli art. 457, 459, 465 e 684 C.P.

### **DICHIARA**

Palombo Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e come tale lo condanna ad un mese di carcere, al pagamento delle spese del procedimento ed alla confisca dell'arma in giudiziale sequestro.



# **PALOMBO ROCCO - D'AMICO ARCANGELO**

**(14 ottobre 1882)**

**In nome di sua Maestà**

**Umberto I**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito in data 7 dicembre 1882 la seguente

## **SENTENZA**

Nella causa penale del Pubblico Ministero rinviata dal Giudice Istruttore

### **CONTRO**

Palombo Rocco fu Giovanni Battista di anni 38, nato e domiciliato in Villa S. Stefano;

D'Amico Arcangelo fu Celestino, nato in Alfedena, domiciliato in Villa S. Stefano, muratore

### **IMPUTATI**

Il primo di percosse volontarie a danno di D'Amico Arcangelo, guarite in giorni 18;

il secondo di impugnatura di coltello ed ingiurie pubbliche a danno del Palombo. Reati avvenuti li 14 ottobre 1882 in Villa S. Stefano.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti nelle sue orali conclusioni il Pubblico Ministero e l'imputato, anche a mezzo del difensore, nelle proprie discolpe avendo avuto per ultimo la parola

CONSIDERANDO in fatto come il D'Amico si rivolgesse contro il Palombo perché venuto a diverbio nella sera del 14 passato ottobre nell'osteria del primo in Villa S. Stefano, venisse il D'Amico percosso con pugni e con un calcio nella mano sinistra che provocò una risipola traumatica (tumore infiammatorio della pelle) guarita in giorni 18 con eguale incapacità di lavoro. Alla sua volta di quanto il Palombo contro il D'Amico per averlo ingiuriato in pubblico dubitando della sua onestà e di aver impugnato un coltello contro di lui nelle stesse circostanze di luogo e di tempo.

CONSIDERANDO che dall'odierno dibattimento è emerso dai testi Leo Salvatore, Bonomo Giuseppe e Bravo Ernesto, come il Palombo ne avesse ad irrogare (a dare) al D'Amico alcuni pugni nelle spalle e nella testa e un calcio nel braccio, per il che concludeva la di lui Difesa che non poteva essere responsabile della risipola sopraggiunta al braccio che non fu toccato, risipola che fu causata dall'essere egli caduto nella via appena

uscito dall'osteria.

CONSIDERANDO che il D'Amico non nega di essere caduto nella via come venne assodato dai testi Iorio Achille e Lombardi Filippo che lo videro cadere, ma ritiene causa della risipola le violenze ricevute dal Palombo. In questo caso però non potendosi avere alcuna convinzione certa che la lesione che produsse la risipola debba attribuirsi alle percosse sulle spalle e sulla testa o piuttosto alla caduta si deve, nel dubbio favorire la parte del prevenuto (imputato) e ridursi la sua responsabilità a semplici percosse senza malattia ed impedimento al lavoro.

CONSIDERANDO che l'aver il D'Amico più volte ripetuto al Palombo che egli era debitore solo di 3 fogliette (quarto di litro di vino), con ciò sia non dovesse diffidare di lui, né vi sono gli estremi di una pubblica ingiuria

### DICHIARA

Essere colpevole Rocco Palombo di semplici percosse e non già di ferimento volontario e lo condanna a lire 50 d'ammenda ed alle spese del relativo procedimento.

Assolve il D'Amico dalle imputazioni di pubbliche ingiurie e di impugnatura d'arma per non essere stata trovata alcuna reità.



*Via Lata*

**PALOMBO ANTONIO – ROSSI GIOVANNI**

**(fine febbraio 1886)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'  
UMBERTO I  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

**CONTRO**

Palombo Antonio di Giuseppe, di anni 21;

Rossi Giovanni fu Giuseppe di anni 18, contadini di Villa S. Stefano

**IMPUTATI**

di furto campestre di cipolle con danno di lire 3 in pregiudizio di Colini Giuseppe, avvenuto in una notte degli ultimi di febbraio 1886.

SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;

SENTITA la lettura degli atti e documenti;

SENTITI i testimoni;

SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola

**FATTO**

Giuseppe Colini di Villa S. Stefano si querelò delli suoi conterranei Palombo Antonio e Rossi Giovanni per furto campestre di cipolle del valore di lire 3 perpetrato in un suo terreno sito in contrada Sterpetto nel territorio di Villa S. Stefano.

**DIRITTO**

E' provata la verità del reato.

ATTESO CHE quantunque il reato in querela sia rimasto provato cogli elementi raccolti a casa di Giovanni Rossi, nulla poi si è raccolto sul conto di Palombo Antonio; quindi debito giudizio impone che fosse sottoposto a condanna il primo (Rossi Giovanni) e mandato assolto il secondo (Palombo Antonio).

ATTESO CHE pel giudicabile Rossi, avuto riguardo ai suoi buoni precedenti ed alla tenuità della materia furtiva,

**DICHIARA**

Rossi Giovanni fu Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e con istanze attenuanti lo condanna a lire 12 di ammenda. Assolve poi Palombo Antonio per non provata reità



*Quando a Ceccano si andava in carrozza*

**PALOMBO LUIGI**

**(25 novembre 1886)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'**

**UMBERTO I**

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE**

**RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

**CONTRO**

Palombo Luigi di Carlo di anni 29, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano

**IMPUTATO**

Di percosse guarite entro i 5 giorni in persona di Bonomo Domenico, reato commesso in Villa S. Stefano li 25 novembre 1886.

In esito all'odierno dibattimento

SENTITI il P. M. nelle sue conclusioni orali e l'imputato nelle sue difese RITENUTO che coi testimoni sentiti nelle pubbliche dichiarazioni è rimasto provato a sufficienza che Luigi Palombo il giorno 25 novembre 1886 in Villa S. Stefano, percosse il suo compaesano Bonomo Domenico con un bastone perché due maiali di quest'ultimo erano penetrati nel suo fondo, cagionando al Bonomo stesso contusioni guarite infra cinque giorni.

RITENUTO che un tal fatto costituisce il reato all'articolo 550 del C.P.

**DICHIARA**

Palombo Luigi colpevole di percosse guarite infra 5 giorni in persona di Bonomo Domenico e lo condanna a lire 5 di ammenda, alle spese del dibattimento e al risarcimento dei danni verso la parte lesa



***Moneta da 1 Lira***

# **PALOMBO ANGELO E PALOMBO ROCCO**

**(9 - 10 luglio 1887)**

**Palombo Angelo - Primotici Angelomaria - Lucarini Giuseppe - Iorio Giuseppe - Iorio Giovanni - Palombo Rocco - Bartoli Temistocle - Lucarini Angelo - Bonomo Augusto - Anticoli Ulderico - Olivieri Lodovico - Petrilli Clinio - Bravo Ernesto - Ferrari Giuseppe - Buzzolini Guglielmo - Primotici Pietro - Bartoli Giovanni- Anticoli Innocenzo - Olivieri Antonio - Petrilli Pompeo - Tricca Maria - Toppetta Maria - Bonomo Mariangela**

**IN NOME DI SUA MAESTA'**

**UMBERTO I**

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA**

Nella causa penale rinviata dal Giudice Istruttore di Frosinone con ordinanza 10 settembre 1887

**CONTRO**

- 1) Palombo Angelo di Carlo, di anni 22, contadino
- 2) Primotici Angelomaria di Pietro di anni 20
- 3) Lucarini Giuseppe fu Angelo di anni 21
- 4) Iorio Giuseppe fu Nicola di anni 22
- 5) Iorio Giovanni fu Nicola di anni 20
- 6) Palombo Rocco di Carlo di anni 25
- 7) Bartoli Temistocle di Giovanni di anni 12
- 8) Lucarini Angelo fu Stefano di anni 22
- 9) Bonomo Augusto fu Giovanni di anni 21
- 10) Anticoli Ulderico di Innocenzo di anni 20, contadino
- 11) Olivieri Lodovico di Antonio di anni 20
- 12) Petrilli Clinio di Pompeo di anni 21, contadino
- 13) Bravo Ernesto di Lorenzo di anni 29
- 14) Ferrari Giuseppe di Vincenzo di anni 21
- 15) Buzzolini Guglielmo di Carlo di anni 27
- 16) Primotici Pietro padre di Angelomaria, contadino
- 17) Bartoli Giovanni padre di Temistocle
- 18) Anticoli Innocenzo padre di Ulderico
- 19) Olivieri Antonio padre di Lodovico
- 20) Petrilli Pompeo padre di Clinio

- 21) Tricca Maria madre di Lucarini Giuseppe
  - 22) Toppetta Maria madre di Iorio Giovanni
  - 23) Bonomo Mariangela madre di Bonomo Augusto
- Tutti di Villa S. Stefano

### IMPUTATI

I primi otto di minacce e vie di fatto contro gli ultimi sette, i primi tre di porto di arma insidiosa (pistola di corta misura). Vagando nottetempo per l'abitato il secondo e il terzo anche di sparo di arma da fuoco contro l'abitato.

Il 4), il 5), il 6), il 7) e l' 8) di porto di arma vietata (coltello a molla fissa) vagando nottetempo per l'abitato. Gli ultimi sette di percosse lievi in persona di Palombo Rocco.

Il 9) inoltre di porto di arma lunga da fuoco (fucile senza licenza) vagando nottetempo per l'abitato e di percosse lievi in persona di Primotici Angelomaria e di Iorio Giuseppe.

Tutti i primi quindici poi di schiamazzi notturni, reati commessi in Villa S. Stefano nella notte dal 9 al 10 luglio 1887 con l'aggravante della recidiva per Primotici Angelomaria.

IN ESITO all'ordine del dibattimento

RITENUTO che gli imputati vennero regolarmente citati e la contumacia dei non comparsi, regolarmente accertata:

RITENUTO che tutto ciò che forma oggetto d'imputazione non si può procedere senza istanza delle parti. Rispettivamente ciascuno degli imputati ebbe a rendere dalla sporta querela e reciprocamente tutti ad accertamento dell'ufficio dichiararono di accordarsi per un cordiale condono.

RITENUTO che quanto riflette l'imputazione di porto d'arma insidiosa a carico di Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni venne questa legalmente stabilita anzitutto per dichiarazione e confessione degli stessi nonché della concorde testimonianza che pure così puossi dire impropriamente degli altri coimputati indicati sopra dal numero 7) al numero 15).

RITENUTO che rimase pure approvato (provato) che le pistole e i coltelli di cui si tratta si portarono nel concentrico (all'interno) del paese di Villa S. Stefano e nell'intervallo delle ore 11 pomeridiane alla mezzanotte del 9 luglio 1887.

RITENUTO quanto al reato di sparo di arma da fuoco in luogo abitato ascritto a Primotici Angelomaria ed a Lucarini Giuseppe che risultò avere il solo Primotici esplosa la pistola di cui era armato nella notte anzidetta nel concentrico del paese, mentre invece il Lucarini Giuseppe se sparò

pure un colpo di pistola ciò fece sulla porta della sua capanna lontano dal paese e per impaurire coloro che egli credeva venissero alla sua volta.

RITENUTO essere stato pienamente escluso che Bartoli Temistocle, Lucarini Angelomaria abbiano in qualsiasi maniera partecipato al reato di cui tutti sono imputati per canti e schiamazzi notturni e che neppure essi stavano armati di coltello né usarono violenza qualsiasi verso le persone in quanto che gli stessi coimputati e i testi accertarono come essi trovatisi a caso in quella sera nel luogo ove succedeva la baruffa si limitarono ad essere semplici spettatori e nulla fecero che potesse essere loro imputabile.

RITENUTO che venne escluso in modo assoluto per concorde deposto di tutti i coimputati che Bonomo Augusto nelle circostanze di tempo e di luogo di cui nel capo d'imputazione fosse armato di un fucile;

RITENUTO essere poi stato stabilito che tutti nella sera del 9 luglio verso la mezzanotte schiamazzassero e suonassero disturbando la pubblica quiete in Villa S. Stefano.

RITENUTO che le persone civilmente responsabili non addussero a loro difesa nessuna scusante e si deve ritenere essere per loro incuria e difetto di sorveglianza che i minorenni loro figli vanno vagando nelle ore dedicate a riposo a commettere reati che altrimenti non succedrebbero se a ora lecita rientrassero in seno alla famiglia.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Visti gli articoli 455, 459, 467, 90 e 91 C.P. dichiara Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni convinti (colpevoli) del reato di porto d'arma insidiosa, vagando di nottetempo in luogo abitato e conseguentemente Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria minorenni ma recidivo alla pena del carcere per mesi due, Lucarini Giuseppe e Iorio Giovanni, minorenni all'epoca del commesso reato all'istessa pena per mesi uno. Visti gli articoli 685 e 688 C.P. dichiara convinto Primotici Angelomaria del reato di sparo d'arma da fuoco in luogo abitato, non convinto per lo stesso titolo Lucarini Giuseppe e conseguentemente lo condanna all'ammenda in lire 20 e assolve Lucarini Giuseppe da tale imputazione.

Visto l'articolo 549 C.P.P. dichiara non essere stato luogo a procedere contro Bonomo Augusto per porto d'arma lunga da fuoco di notte in luogo abitato. Visti gli articoli 85, 117 delle leggi di Pubblica Sicurezza dichiara tutti gli imputati convinti del reato di perturbazione della pubblica quiete a causa di schiamazzi notturni ed in base agli articoli succitati 90 e 91 C.

P. condanna Palombo Augusto, Primotici Angelomaria, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Bravo Ernesto, Ferrari Giuseppe, Buzzolini Guglielmo all'ammenda di lire 15. Lucarini Giuseppe, Iorio Giuseppe, Anticoli Ulderico, Olivieri Lodovico, Petrilli Clinio all'ammenda di lire 10 e visti gli articoli 568, 1176 C.P.P. e 1157 C.C. condanna solidamente gli imputati ove civilmente responsabili, dichiarando di non essere stato luogo a procedere per le percosse e del ferimento rispettivamente loro ascritto e similmente visto l'articolo 771 C.P. ordina la confisca del coltello sotto sequestro.

Ceccano 24 gennaio 1888



*Via delle Ceneri*

## **PALOMBO GIOVANNI**

**(28 gennaio 1888)**

### **IN NOME DI SUA MAESTA' UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

#### **CONTRO**

Palombo Giovanni di Carlo, di anni 31, contadino abitante a Villa S. Stefano

#### **IMPUTATO**

Di avere, alli 28 gennaio 1888 voluto esercitare arbitrariamente un suo preteso diritto, mediante violenza, tentando di scacciare di casa Tambucci Chiara, vedova Cristini.

In esito all'odierno dibattimento

SENTITI il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore dell'imputato nei mezzi di difesa, nonché l'imputato stesso che per ultimo ebbe la parola, nelle proprie discolpe;

RITENUTO che il reato addebitato al Palombo sarebbe rimasto provato dal deposto dei testimoni e dalla confessione stessa dell'imputato;

RITENUTO che la querelante avrebbe riconosciuto che il Palombo nel momento in cui avrebbe cercato di cacciarla di casa, era ubriaco;

RITENUTI i buoni precedenti dell'imputato

#### **PER QUESTI MOTIVI**

Visto l'art. 286 par.9 C.P. dichiara Palombo Giovanni colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dell'ammenda di lire 2 e alle spese del procedimento.



*Gendarmi a Villa*

## PALOMBO DIONISIO – BLASI CATERINA

(4 settembre 1888)

### IN NOME DI SUA MAESTA' UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

#### CONTRO

Blasi Caterina fu Lorenzo, in Marella, di anni 42;  
Palombo Dionisio fu Giovanbattista, di anni 38, contadino, ambidue abitanti in Villa S. Stefano, la prima contumace.

#### IMPUTATI

Di avere, nella scrittura privata del 4 settembre 1888, nella quale la Blasi vendeva a Palombo Dionisio un terreno di circa una quartella, omesso di indicare il ragguglio metrico.

In esito all'odierno dibattimento

SENTITO l'imputato nel suo interrogatorio;

SENTITA la lettura degli atti e documenti;

SENTITI i testimoni;

SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché il Palombo che ebbe per ultimo la parola:

RITENENDO che la contravvenzione ascritta ai prevenuti è legalmente attestata dal verbale del Ricevitore del registro di Ceccano, vista la legge metrica, in data 28 luglio 1861, par. 192, condanna Blasi Caterina e Palombo Dionisio alla pena dell'ammenda in lire 10 cadauno ed alle spese del procedimento



*Duello rusticano*

**PALOMBO ANTONIO – VENDITTI LUIGI**

**(primi novembre 1888)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'**

**UMBERTO I**

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE**

**RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

**CONTRO**

Palombo Antonio di Carlo, di anni 32;

Venditti Luigi di Gaspere, di anni 29, ambedue contadini di Villa S. Stefano

**IMPUTATI**

Del reato previsto dall'articolo 674 C.P. per avere nei primi di novembre dell'anno 1888 lasciato pascolare abusivamente i loro animali suini in Villa S. Stefano sopra fondi propri di Giacinto Marella.

In esito all'odierno dibattimento

**RITENUTO** che il fatto ascritto ai prevenuti venne provato per deposizione dei testi escussi:

**CONSIDERATI** i buoni precedenti degli imputati;

**VISTI** gli art. 674 e 689 C.P. condanna i medesimi alla pena dell'ammenda di lire 25 per cadauno e alle spese del procedimento.



*Giacinto Marella*

## **PALOMBO ANTONIO – VENDITTI LUIGI**

**(8 dicembre 1888)**

### **IN NOME DI SUA MAESTA' UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

#### **CONTRO**

Palombo Antonio di Carlo, di anni 32;

Venditti Luigi di Gaspare, di anni 29, ambedue contadini di Villa S. Stefano

#### **IMPUTATI**

Di avere alli 8 dicembre 1888 ingiuriato le figlie di Giacinto Marella e di avere usato contro di esse vie di fatto.

In esito all'odierno dibattimento

SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;

SENTITA la lettura degli atti e documenti;

SENTITI i testimoni;

SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola

RITENUTO che dall'esito dell'odierno dibattimento sarebbe risultato che gli autori dell'ingiurie e vie di fatto di cui si tratta sarebbero i figli degli odierni imputati, per cui, visti gli articoli 544, 545 C.P. assolve Palombo Antonio e Venditti Luigi dal reato loro ascritto e condanna Giacinto Marella alle spese del dibattimento



*Autorità*



*Giacinto Marella e sua figlia Emma*

## **PALOMBO GIUSEPPPE – ZOMPARELLI ANTONIO**

**(17 novembre 1888)**

### **UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

#### **CONTRO**

Palombo Giuseppe fu Carlo di anni 60;  
Zomparelli Antonio di anni 12, contadini residenti a Villa S. Stefano

#### **IMPUTATI**

Di avere, in epoca prossima all' 17 novembre 1888, rubato in danno del Comune di Villa S. Stefano, nella macchia comunale detta Selvapiana, tre querciole del valore di lire 6.

In esito all'odierno dibattimento

SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;

SENTITA la lettura degli atti e documenti;

SENTITI i testimoni;

SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola

RITENUTO che quanto ascritto ai prevenuti sarebbe stato provato dalla confessione degli imputati e dal verbale delle guardie.

VISTO che lo Zomparelli sarebbe di età inferiore ai 14 anni e che si deve aver riguardo al tenue valore delle cose rubate,

PER QUESTI MOTIVI, visti gli articoli 695, 696, 697 C.P. assolve Zomparelli Antonio e condanna Palombo Giuseppe alla pena dell'ammenda di lire 2 e al pagamento delle spese

#### *Selvapiana*



**PALOMBO PIETRO – PALOMBO ANTONIO**

**(4 ottobre 1889)**

**IN NOME DI SUA MAESTA’  
UMBERTO I  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE  
RE D’ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, ha proferito la seguente sentenza nella causa penale promossa dal P. M.

**CONTRO**

Palombo Pietro di Antonio, di anni 12;

Palombo Antonio di Carlo, di anni 28, contadini di Villa S. Stefano

**IMPUTATI**

Dell’uccisione di un maiale del costo di lire 19 in pregiudizio di Venditti Gaspare

In esito all’odierno dibattimento, sentito il P.M. nelle sue conclusioni orali e gli imputati con il loro difensore che ultimi ebbero la parola nelle proprie discolpe:

RITENUTO che dalle deposizioni dei testimoni sentiti nel dibattimento sebbene si stabilisca che il maiale appartenente a Venditti Gaspare si trovasse morto in una parte del terreno dove stava pascolando con altri maiali, nondimeno non si è comprovato che l’imputato Palombo Pietro infierisse a quel maialetto alcuna offesa o agisse in altro modo da renderlo responsabile del fatto

**PER TALI MOTIVI**

Dichiara non provata la reità di Palombo Pietro e visto l’articolo 344 C.P.P. lo assolve dall’imputazione

**PALOMBO LUIGI – BRAVO ERNESTO**

**(1 gennaio 1890)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'  
UMBERTO I  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del Pubblico Ministero

**CONTRO**

Palombo Luigi di Carlo, di anni 35, contadino;  
Bravo Ernesto di Lorenzo, di anni 32, possidente, ambidue residenti a Villa S. Stefano

**IMPUTATI**

Ambidue di contravvenzione all'articolo 488 C.P. per essere stati colti in luogo pubblico in istato di manifesta ubriachezza molesta;  
il secondo di contravvenzione all'articolo 466 par.3 C.P. per avere portato un fucile carico in luogo pubblico ove era numerosa gente, reati avvenuti in Villa S. Stefano il giorno 1 gennaio 1890.

In esito all'odierno dibattimento sentiti il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nei mezzi di difesa, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola.

RITENUTO che è risultato il fatto che nel giorno 1 gennaio 1890 Palombo Luigi e Bravo Ernesto trovandosi ubriachi incominciarono a questionare in mezzo alla piazza del Mercato di Villa S. Stefano ove era concorso di gente, recando così per il loro stato di ubriachezza, molestia alle persone presenti. Anzi il Bravo, essendosi allontanato, tornò poco dopo armato di un fucile. Per questi fatti furono ambidue gli imputati denunciati.

ATTESO CHE dalle deposizioni dei testi è risultato provato che i due imputati furono colti in luogo pubblico in istato di ubriachezza manifesta e molesta ed è risultato altresì che il Bravo (munito della debita licenza) si presentò nella detta piazza armato di fucile, non si è però provato che il fucile fosse carico nulla avendo saputo dire i testimoni a tale proposito. E pertanto, mentre i due imputati debbono essere ritenuti colpevoli della contravvenzione loro imputata per il reato di ubriachezza, in quanto all'altro reato, imputato al Bravo, deve richiedersi l'assoluzione per non provata reità. Si dichiarano, pertanto, Palombo Luigi e Bravo Ernesto colpevoli del reato di contravvenzione all'articolo 488 e si

## CONDANNANO

alla pena di lire 30 di ammenda ciascuno e solidalmente al pagamento delle spese processuali.



*Piazza del Mercato*

## **ROCCO PALOMBO**

**(13 maggio 1890)**

### **IN NOME DI SUA MAESTA' UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa fiscale promossa dal Pubblico Ministero contro Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 47 nato e domiciliato a Villa S. Stefano

#### **IMPUTATO**

di avere il giorno 13 maggio in Villa S. Stefano asportato (portato) un fucile, senza la debita licenza.

In esito all'odierno dibattimento, sentito il P.M. nelle sue conclusioni orali e l'imputato con il suo difensore che ultimi ebbero la parola;

**RITENUTO** che è risultato come nel giorno 13 maggio 1890 Palombo Rocco asportava in Villa S. Stefano un fucile senza essere munito di licenza. Per questo fatto è stato denunciato a questa Pretura.

**ATTESO CHE** è evidente che l'imputato si è reso responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 464 C.P., che tale responsabilità viene riacusata per lettera rilasciata all'imputato dal facente funzione di Sindaco Don Baldassarre Perlini giacché fosse pure che il sindaco lo avesse autorizzato a portare il fucile, è certo che nel momento in cui fu visto entro S. Stefano non stava a fare la verifica del bestiame, a parte poi che dalla nota de R.R. Carabinieri risulta che il Sindaco non avesse concessa al Palombo alcuna autorizzazione, il che induce a ritenere che la lettera del Perlini possa essere fatta posteriormente al solo scopo di favorire l'imputato e a questa convinzione si può giungere quando si consideri lo stato deplorabile in cui si trova la popolazione di Villa S. Stefano in cui avviene che un Lorenzo Bravo pur valendosi di un diritto che gli accorda la legge ed agevolando in tal modo il compito della giustizia per ragioni di partito, si fa a denunciare il Palombo per ragioni di partito e ne viene di conseguenza che dal partito opposto, a cui appartiene il detto Don Baldassarre Perlini, si cerchi di salvarlo.

Epperò si crede di doversi applicare al Palombo la pena di lire 150 di ammenda oltre la condanna alle spese del dibattimento.



*Don Baldassarre Perlini*

**PALOMBO ROCCO – BONOMO GIACOMO**  
**(4 luglio 1892)**

IN NOME DI SUA MAESTA'  
UMBERTO I  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa dal Pubblico Ministero

**CONTRO**

- 1) Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 49 nato e domiciliato a Villa S. Stefano;
- 2) Bonomo Giacomo fu Filippo, di anni 50, di Villa S. Stefano.

**IMPUTATI**

Il primo di lesioni personali senza esito di malattia in offesa del Bonomo, nonché di pubbliche ingiurie in offesa ed in presenza della stesso Bonomo; il secondo di pubbliche ingiurie in offesa del Palombo;

tutti e due poi di ubriachezza manifesta e molesta in luogo pubblico, reati commessi in Villa S. Stefano li 4 luglio 1892.

In esito all'odierno dibattimento, sentito il P.M. nelle sue conclusioni orali e il difensore degli imputati stessi che primi ed ultimi ebbero la parola:

RITENUTO che Palombo Rocco e Bonomo Giacomo si querelarono scambievolmente per ingiurie e percosse senza esito di malattia;

RITENUTO che vennero ambedue denunciati dai RR CC. Per ubriachezza molesta e ripugnante in luogo pubblico;

RITENUTO che pel primo reato devesi dichiarare non luogo a procedere essendo state ritirate le due querele;

RITENUTO che per l'ubriachezza debbono andare assolti avendo dichiarato tutti i testimoni intesi che i due imputati non erano ubriachi

**DICHIARA**

Non luogo a procedimento penale a carico degli imputati pel reato di ingiurie e lesioni essendo intervenuta desistenza. Dichiara non provata la reità degli imputati per ubriachezza e li assolve. Li condanna in solido alle spese del procedimento.

# **PALOMBO GIACOMO**

**(30 marzo 1906)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'  
VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA**

L'anno 1908 il giorno primo del mese di ottobre in Frosinone.

Il Tribunale penale di Frosinone composto dai Signori: Girardi Ulisse Presidente, Splendore Saverio e Tempesta Pasquale Giudici.

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore del Re signor Guarini Luigi e con l'assistenza del Vice Cancelliere Grandi Gaetano

Ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

### **NELLA CAUSA AD ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTRO**

A carico di Palombo Giacomo di Rocco e di Tambucci Maria di anni 33 da Villa S. Stefano

### **Appellante**

Da sentenza del Pretore di Ceccano del giorno 30 marzo 1906 con la quale per il reato di cui all'art. 203 C.P. commesso in Villa S. Stefano nel settembre ed ottobre 1905 a danno dell'Erario dello Stato rappresentato dal Cancelliere della Pretura, fu condannato a giorni 15 di reclusione e a lire 100 di multa

### **RITENUTO IN FATTO**

Che Giacomo Palombo, sotto la data 30 marzo 1906, venne condannato dal Pretore di Ceccano a giorni 15 di reclusione e a lire 100 di multa come colpevole di complicità necessaria nel delitto di sottrazione di oggetti pignorati commesso da Giacinto Marella e da Isabella Marella, in danno della cancelleria della Pretura di Ceccano.

Il Palombo non si presentò in giudizio, perché emigrato, e la sentenza, resa in sua contumacia gli veniva notificata per estratto il 2 aprile dell'anno medesimo.

Ma tornato il Palombo e venuto a conoscenza della sentenza di condanna, fu sollecito a proporre appello assumendo a motivo la inesistenza del reato attribuitogli.

Che i fatti come vennero risultando nel giudizio di primo grado possono così riassumersi: la Cancelleria della Pretura in rappresentanza

dell'Erario dello Stato, fece procedere a pignoramento contro Giacinto Marella. Fu pignorata una certa quantità di grano che si trovava nel granaio di Giacomo Palombo, genero del Marella, e fu nominato custode del grano pignorato tal Luigi Anticoli. La sottrazione avvenne per opera di Isabella Marella. Ma il Pretore credette opportuno assolverla come assolse tutti gli altri per non provata reità, meno il Palombo il quale, come si è accertato, si trovava emigrato.

Che nessun effetto produce la notifica del solo dispositivo della sentenza, come si evince dal tassativo disposto dell'art. 318 del Codice di Procedura Penale, nei giudizi contumaciali. La sentenza del 30 marzo 1906 va considerata come non notificata e però l'appello va ritenuto ugualmente proposto.

Che nel merito non può non accogliersi il gravame. Ed invero: il Palombo il quale non era né proprietario, né custode del grano pignorato non potrebbe rispondere che di concorso nel delitto di sottrazione attribuito al proprietario Marella. Ora non si comprende come il giudice di prima causa mentre assolveva gli autori principali del delitto, riteneva poi il Palombo colpevole di complicità quando a carico di lui non emergevano prove di reità maggiore di quelle che erano tenute emergendo a carico degli autori principali. Se, dunque, costoro furono assolti per non provata reità, giustizia vuole che anche il Palombo sia proclamato assolto.

E per tali motivi

Visto l'art. 367 C.P.P. dichiara non provata la reità di Palombo Giacomo e lo assolve rimanendo in tal senso riformata la sentenza del pretore di Ceccano del 30 marzo 1906.



*Moneta da 100 Lire in oro*

## **GIACOMO PALOMBO – ROCCO PALOMBO – PIO VITTORIO BONOMO – DOMENICO MORO**

**(4 aprile 1909)**

L'ANNO 1909, il giorno 27 del mese di agosto, in Frosinone il Tribunale Penale composto dai signori Guarini Luigi, presidente, Splendore Saverio e Pagano Cesare, giudici, Testa Vincenzo, vicecancelliere, ha pronunciato la seguente sentenza a carico di:

Palombo Giacomo di Rocco, di anni 33;

Palombo Rocco, fu Giovanbattista, di anni 64;

Bonomo Vittorio Pio di Giuseppe, di anni 31;

Moro Domenico fu Gaetano, di anni 38.

Tutti di Villa Santo Stefano, i primi tre detenuti ed il quarto libero.

### **CAPI DI IMPUTAZIONE**

I primi tre di correati nel delitto di lesioni personali volontarie commesse con coltelli indistinti (diversi) e mercè (con) l'esplosione di tre colpi di rivoltella, produttivi di malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per la durata di giorni 32, in persona di Domenico Moro, con l'aggravante della premeditazione per Giacomo Palombo il quale è anche imputato di avere, nella suddetta circostanza, portato fuori dalla propria abitazione una rivoltella, mentre per Palombo Rocco e Bonomo Pio l'altra imputazione è il porto abusivo di coltello.

Il Moro è, invece, imputato di porto abusivo di roncola.

### **IL FATTO**

Il giorno 4 aprile 1909 nell'osteria condotta da tal Giuseppe Iorio (Peppe di Nino) sita in piazza Umberto I, già piazza dell'Olmo, proprio prima della Porta (attuale Bar La Torre), in Villa S. Santo Stefano, il falegname Domenico Moro veniva ferito con colpi di arma da fuoco presso l'orecchio destro ed il sopracciglio dell'occhio sinistro e con arma da punta e taglio in varie altre parti del corpo, sì da riportare, in complesso, una malattia durata 32 giorni.

Il Moro incolpava Palombo Giacomo, suo padre Rocco ed il loro parente Bonomo Pio dichiarandoli autori: il primo delle ferite prodotte con la rivoltella e di gli altri due di quelle irrogate a mezzo di coltello. Sosteneva inoltre che l'aggressione era premeditata, soprattutto di Giacomo che nutriva rancori verso di lui per motivi di interesse in quanto la di lui moglie (Gnora Ortensia Marella) pretendeva di essere creditrice per tessuti venduti a certa Anelli Antonia che col Moro convive maritalmente (more uxorio). Moro ammetteva che prima del ferimento egli, entrato in

quell'osteria, dove già si trovavano a giocare a "passatella di vino" Giacomo, Pio ed altri, si fosse dato a rompere con l'acchetta (che seco lui portava insieme con altri ferri per ragione del suo mestiere) un tavolino dell'oste Peppe di Nino, per avergli questi negato un mezzo litro di vino richiestogli, escludendo però recisamente di aver profferito alcuna parola minacciosa all'indirizzo del Palombo e del Bonomo i quali perciò lo avrebbero improvvisamente assalito e ferito a quel modo.

Dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio i due Palombo ed il Bonomo, in data 7 maggio 1909 si costituivano spontaneamente in carcere.

Nell'interrogatorio reso nel corso del dibattimento Giacomo Palombo ha confessato di aver esploso tre colpi di rivoltella, ma ha negato di aver avuto l'intenzione di ferire il Moro. "Costui" –egli ha detto– "non faceva parte della nostra comitiva. Entrato nell'osteria mentre noi giocavamo a vino, si avvicinò ad un altro tavolo e si diede a cantare stornelli allusivi al nostro indirizzo. Poi se ne uscì e tornò poco dopo portando in mano un'acchetta e sulle spalle altri ferri del mestiere e, senza motivo, prese a percuotere con l'acchetta un tavolo dell'osteria, rompendolo in più parti e dicendo – Qui stasera nessuno più entra e nessuno più esce! – a questa spavalderia io uscii e andai a casa del sindaco (Mazzoni Paolo) per denunciare il Moro. Nel ripassare poi davanti l'osteria intesi, ivi, la voce alterata del Moro e del Bonomo Pio. Entrai e li trovai afferrati (avvinghiati) nessuno dei due era armato. Mi intromisi per mettere pace, ma il Moro, lasciato il Bonomo afferrò l'acchetta scagliandosi contro di me. Vistomi in pericolo sparai consecutivamente tre colpi allo scopo di intimidirlo. In questo frattempo però entrò di corsa un individuo che scagliatosi sul Moro lo colpì con pugni. I movimenti scomposti del Moro fecero sì che rimanesse disgraziatamente colpito dai proiettili da me esplosi".

Anche Rocco Palombo confessa di essere stato l'autore delle ferite di coltello ricevute dal Moro dicendo "Chiamato mentre mi trovavo a bere nell'osteria di Ulderico Anticoli, Sotto la Loggia, accorsi in quella di Peppe Iorio dove trovai mio figlio Giacomo alle prese con il Moro. Vedendo mio figlio in pericolo tirai fuori un coltello e menai all'impazzata dei colpi al Moro".

Bonomo Vittorio Pio, invece, si protesta innocente negando di avere comunque partecipato al ferimento del Moro col quale era venuto a diverbio perché questi gli aveva detto "Tu sei un traditore" e gli aveva chiesto di pagargli un litro di vino, richiesta che il Bonomo negò. Aggiunge il Bonomo che quando il Moro si scagliò con l'acchetta su Giacomo Palombo egli scappò via.

Dall'escussione dei testimoni presenti nell'osteria al momento dei fatti (Iorio Giuseppe, il proprietario, Ferrari Giuseppe, Sarandrea Alfonso, Lombardi Filippo, macellaio detto "Il Governo Vecchio", Iorio Giuseppe fu Filippo e Anelli Maria) risulta che "Mentre Moro e Bonomo si azzuffavano dopo essersi dato vicendevolmente del – traditore -, Giacomo Palombo esplose tre colpi di rivoltella contro il Moro".

Tali testimonianze escludono, quindi, totalmente la tesi della provocazione sostenuta da Giacomo. Così come esclude la sua pretesa legittima difesa contro l'assalto con l'accetta del Moro la testimonianza di Peppe di Nino il quale ebbe a dichiarare che "La scure era rimasta abbandonata su un tavolo e non fu mai brandita dal Moro contro il Palombo". Il risentimento di costui (Palombo) fu, inoltre, rivelato dai testimoni Rosa Lucarini e Bravo Ernesto che lo avevano sentito dire "Voglio dare sei palle al petto al Moro se non pagherà mia moglie!". Inoltre Caterina Bonomo testimoniò di aver visto uscire dall'osteria il Moro sanguinante che gridava "Mi avete ammazzato" e i due Palombo che imprecavano contro il ferito dicendo "Ti vuoi mangiare il sangue nostro, brutto ... che sei". Da altre testimonianze (Bonomo Agrippina) è rimasto accertato che Giacomo era assai alterato da troppo vino bevuto mentre solo la bambina Anelli Maria, figlia naturale del ferito, seduta su un gradino fuori dalla porta dell'osteria, ha testimoniato che Bonomo Pio inferse un colpo di coltello al Moro.

## **PER TUTTI QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE DICHIARA**

Gli imputati Palombo Giacomo e Palombo Rocco colpevoli di lesioni personali volontarie in offesa di Moro Domenico, l'imputato Bonomo Vittorio Pio colpevole del reato di aver posto le mani addosso all'offeso, con i benefici del vizio parziale di mente per semiubriachezza volontaria in favore di Palombo Giacomo, le attenuanti generiche in favore di Palombo Rocco e l'aggravante dell'arma per entrambi, e dichiara altresì colpevoli i detti Palombo: il primo di porto abusivo di rivoltella e il secondo di porto abusivo di coltello e perciò

### **CONDANNA**

Palombo Giacomo alla complessiva pena di anni due, mesi 8 e giorni 15 di reclusione e a lire 72 di pena pecuniaria;

Palombo Rocco a mesi 17 e giorni 20 di reclusione;

Bonomo Pio a mesi 2 e giorni 15 di reclusione:

Condanna inoltre il Bonomo ai danni liquidati definitivamente in lire 100

alla parte civile, Moro Domenico, e i due Palombo ai danni verso lo stesso Moro da liquidarsi in separata sede fissando intanto una liberanza provvisoria di lire 300 in conto dei danni dovuti da essi.

### **ASSOLVE**

Moro Domenico dall'accusa di porto abusivo di accetta in base alla testimonianza di Iorio Antonio e Destazio Rosa che confermarono che il Moro portava quel giorno l'accetta e gli altri ferri del mestiere perché si era recato a costruire un cancelletto di legno in un suo fondo.

### *Osteria "Peppe di Nino"*



*Giacomo Palombo*



## **PALOMBO PIETRO AUGUSTO**

**(1 giugno 1909)**

L'anno 1910, il giorno 11 del mese di Agosto, in Frosinone il Tribunale Penale composto dal cav. Noce Carlo, presidente, da Maffei Ruggiero e Granito Alfredo, giudici, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa contro Palombo Pietro Augusto fu Antonio e fu Palombo Luisa, nato il 9 gennaio 1878 a Villa S. Stefano, contadino emigrato in America, contumace, imputato del delitto di cui alla prima parte dell'art. 221 C.P. commesso a danno del fratello Angelomaria il 1 giugno 1909.

### **IL FATTO**

Palombo Pietro Augusto, trovandosi in America, mandò in Italia a suo fratello Angelomaria 30 scudi e il prezzo del biglietto d'imbarco affinché questi potesse raggiungerlo.

Quando Angelomaria fu in America, entrambi i fratelli depositarono a poco a poco i loro risparmi fino alla totale comune somma di lire 2000 su una Banca americana, e poi stabilirono che tale somma dovesse servire per l'acquisto di un terreno al loro paese nativo (V.S.S.); e dovendo Pietro ritornare in Italia prima del fratello, fu anche stabilito che al nome di Pietro si spedisse la somma dalla suddetta Banca alla Cassa Postale di Risparmio in Italia per potere poi egli comprare a nome proprio e del fratello Angelomaria un terreno. Il patto non fu osservato: il denaro giunse in Italia al Ministero il 9 gennaio 1907, speditovi dalla Banca americana e il 13 aprile e il 24 giugno dello stesso anno, Pietro ritirò le 2000 lire dall'ufficio postale di V.S.S. ma non si curò d'impiegarle secondo il convenuto (accordo). Non avendo Pietro più acquistato il terreno secondo il suo cennato patto, fu citato dal fratello in giudizio dinanzi al Pretore di Ceccano per la restituzione della sua parte di 1000 lire. L'attore (Angelomaria) deferì al fratello il giuramento decisorio se fosse vero d'aver ricevuto da lui lire 1000 allo scopo suddetto e di non aver fatto l'acquisto. Il convenuto (Pietro) giurò all'udienza del 1 giugno 1909 di aver ricevuto dal fratello 1000 lire soltanto come restituzione di altrettanta somma che esso Pietro aveva dato in prestito a Angelomaria mandandogliela dall'America, e negò quindi di aver ricevuto le 1000 lire per acquistare un terreno. Su querela di Angelomaria fu iniziato contro Pietro un procedimento per spergiuro. Alla odierna udienza Pietro fu contumace perché tornato in America, e i fatti rimasero provati nei sensi soprannarrati.

Osserva il Collegio non potersi dubitare della reità (colpevolezza) di Pietro

perché il dubbio che questi volle lanciare nell'animo del giudice, in periodo istruttorio, circa la verità delle proprie osservazioni cade di fronte alla prova del patto tra fratelli posteriore ai prestiti di danaro fatti da Pietro ad Angelomaria e sul cui ammontare neanche si ha alcun elemento. Se così non fosse il patto non si spigherebbe, ed è quindi evidente supporre che in America Angelomaria avesse prima pagato il debito al fratello e poi insieme con costui avesse raggranellato il deposito presso la Banca americana. Ed è anche da notare che l'Angelomaria, allorquando fece quel patto mostrò esplicitamente di diffidare del fratello e voleva che il denaro si spedisse al Ministero italiano a nome suo e di Pietro, e fu solo per persuasione di un compaesano suo amico ch'egli accondiscese che la spedizione si facesse al solo nome di Pietro per evitare poi le noie e le spese di una procura per autorizzare il fratello a ritirare in Italia anche la sua parte di denaro. Questa circostanza è la riprova che al momento del fatto Pietro aveva dovuto già riavere da Angelomaria quanto in precedenza gli aveva prestato, altrimenti non si sarebbe stabilito che la somma delle 2000 lire doveva servire per l'acquisto di un fondo a parti uguali ossia con conferimento uguale di quote di denaro.

Per questi motivi il tribunale

### **DICHIARA**

Palombo Pietro Augusto colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna ad 8 mesi di reclusione, alla multa di lire 300, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di mesi 6, ai danni da liquidarsi verso Palombo Angelomaria ed alle spese processuali.



*Palazzo Palombo - ingresso Palazzo Marchese*

**PALOMBO GIACOMO – MARELLA GIACINTO**

**(19 febbraio 1911)**

**In nome di sua Maestà**

**Vittorio Emanuele II**

**Per grazia di Dio e volontà della Nazione**

**Re d'Italia**

L'anno 1911, il giorno 28 del mese di settembre in Frosinone il Tribunale Penale presieduto da Amelio Pasquale ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa ad istanza del Pubblico Ministero

**A CARICO**

di

- 1) Palombo Giacomo di Rocco e di Tambucci Maria, di anni 36;
  - 2) Bonomo Romeo fu Stefano e fu Bonomo Mariangela, di anni 37;
  - 3) Moro Domenico, fu Gaetano e fu Tambucci Antonia, di anni 40;
  - 4) Marella Giacinto fu Domenicoantonio e fu Popolla Angela Maria, di anni 77;
  - 5) Marella Almerinda Ortensia di Giacinto e di Blasi Caterina, di anni 34;
  - 6) Lucarini Andrea fu Domenico e fu Tiberi Chiara, di anni 56;
  - 7) Venditti Antonia fu Simone e di Lucarini Domenica, di anni 39;
- tutti di Villa S. Stefano.

Il Primo (Palombo Giacomo) latitante, contumace;

Il Secondo (Bonomo Romeo) e il Terzo (Moro Domenico) detenuti, presenti;

Il Quarto (Marella Giacinto), il Quinto (Marella Ortensia), il Sesto (Lucarini Andrea), il Settimo (Venditti Antonia) liberi, presenti.

**IMPUTATI**

I primi due (Palombo – Bonomo) del reato di cui agli articoli 372, 379 P.P. e 69 C.P., per avere la sera del 19 febbraio 1911 in Villa S. Stefano, in correità tra loro, con arma, e cioè con rivoltella, con fucile e con coltello prodotto lesioni in persona di Moro Domenico, lesioni che apportarono malattia per giorni 127 con 97 giorni di incapacità alle ordinarie occupazioni.

Il Secondo (Bonomo) anche di contravvenzione all'art. 464 C.P. per avere, nelle suddette circostanze, asportato un fucile senza la prescritta licenza.

Il Terzo (Moro) del reato di cui agli art. 372 e 373 P.P. e 61 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, tentato di ferire con la rivoltella Marella Ortensia.

Gli ultimi quattro di correatà (art. 63 C.P.) nel reato di lesioni ai primi due. Con verbale del 21 febbraio ultimo decorso i R.R. Carabinieri di Giuliano di Roma denunciavano quanto segue:

in Villa S. Stefano verso le ore 21 del 19 di quello stesso mese Moro Domenico, dopo aver questionato per futili motivi con Palombo Giacomo, cedendo alla sfida di costui che era in strada, balzava addirittura dalla propria finestra sulla via sottostante per raggiungerlo, senonchè, appena fatti pochi passi, veniva investito da una fucilata sparatagli contro dallo stesso Palombo, riuscendo tuttavia a spingersi per la parte opposta della strada fin presso la porta dell'abitazione dell'avversario, ove incontratosi con la moglie di lui, Marella Ortensia, discesa nella via dopo lo sparo del fucile per timore che fosse accaduta una sventura al proprio marito, che poc' anzi aveva udito altercare col Moro, esplodeva contro di lei tre colpi di rivoltella andati però a vuoto per essersi quella lestamente rifugiata in un angolo del portone di casa sua.

Intanto il Palombo, sopraggiunto, si lanciava sull'aggressore rovesciandolo a terra e producendogli altre lesioni finchè, Lucarini Andrea, che era accorso sul luogo al rumore degli spari e alle grida di *'gnora Ortensia* e di suo padre Giacinto, riusciva a togliere al Moro la rivoltella che impugnava, spingendo poi il Palombo, con l'aiuto di Venditti Antonia, discesa dal piano della Marella, nella sua abitazione, mentre il ferito Moro rimasto a terra, veniva trasportato a casa dalle altre persone accorse.

Sopraggiungevano, infine, i Carabinieri avvertiti da un tal Bonomo Romeo, che probabilmente doveva essere stato complice del Palombo perchè la sera del fatto era stato veduto in sua compagnia armato di fucile, fin presso la porta di casa Marella.

I Carabinieri, dopo aver sequestrato la rivoltella del Moro che il Lucarini aveva consegnato a Ortensia Marella, ed il fucile carico nell'abitazione del Bonomo Romeo, arrestarono Domenico Moro, ma non riuscirono ad arrestare né il Bonomo né il Palombo per essersi questi resi irreperibili. Il Bonomo si costituì spontaneamente il 19 marzo successivo, dopo che il Giudice Istruttore aveva spiccato contro di lui mandato di cattura.

Il Palombo riuscì ad emigrare in America.

Dal giudizio medico emerge che il Moro riportò, oltre a due ferite prodotte con arma da taglio sulla fronte, guarite in 12 giorni, lasciando due cicatrici coperte dai capelli, anche ferite multiple prodotte da arma da fuoco alla

faccia anteriore, bocca e gengive, alla spalla e regioni sottoclavicolari di destra e sinistra ed al collo, nonché un'altra lesione, anch'essa con arma da fuoco, in vicinanza dell'articolazione della mandibola, ferite guarite in giorni 127 e restando qualche pregiudizio a carico della funzionalità della spalla destra.

All'udienza odierna l'imputato Moro Domenico si protestava innocente del delitto addebitatogli, cioè di tentativo di lesioni con rivoltella in persona di Ortensia Marella, affermando che dopo aver ricevuto una prima fucilata sparata dal Palombo o dal Bonomo, ricevette ancora dal Palombo tre colpi di rivoltella uno dei quali lo ferì alla guancia destra mentre la Marella lo colpiva con un coltello sulla fronte e il padre di costei, Giacinto, con un bastone e gli altri due imputati con pugni e in altro modo.

Il Bonomo Romeo, a provare la sua innocenza, asseriva di essere stato in casa di suo cugino, Rinaldo Bonomo, guardia campestre, prima e durante il fatto asportando con sé il fucile, pur non negando di essere stato in quella sera in compagnia del Palombo col fucile in ispalla e di avere accompagnato costui nella sua abitazione.

Marella Ortensia e suo padre Giacinto, riportandosi anch'essi ai loro interrogatori, negavano di aver minimamente partecipato al ferimento del Moro, la prima accusando di aver ricevuto le rivoltellate da quello all'ingresso della sua abitazione e il secondo di essere andato a chiamare il sindaco, Filippo Bonomo, e di non aver trovato più nessuno dinanzi al portone quando era tornato.

Lucarini Andrea e Venditti Antonia, infine, hanno negato pure essi di aver cooperato a ferire il Moro, affermando di aver prestato la loro opera per far rientrare in casa il Palombo.

All'udienza, dopo il loro interrogatorio, Moro Domenico e Marella Ortensia, a presso (su richiesta) dei loro difensori si costituivano parti civili: il primo contro tutti gli imputati e la seconda contro il primo.

In esito alle risultanze del periodo istruttorio e del dibattimento orale il Tribunale osserva:

**in ordine** al primo imputato (G. P.) la prova della responsabilità nel delitto addebitatogli è stata sufficientemente raggiunta a prescindere dalla sua lontananza che è già di per sé un indizio positivo di colpevolezza più ancora del fatto che il Moro nella sua prima dichiarazione ai Carabinieri assicurò che il colpo di fucile gli venne sparato contro dal Palombo, che stando sulla via poté ben vedere, mentre se gli fosse provenuto dal Bonomo Romeo o da una persona nascosta o sconosciuta, è da presumersi, secondo ogni probabilità, che egli già ferito anziché tentare di incontrarsi con l'av-

versario principale alle spalle, si sarebbe piuttosto ritirato in casa per evitare un eventuale attacco simultaneo di più persone armate, per quanto potesse sentirsi forte per essere armato della rivoltella che impugnava. Ed a confortare questo elemento di prova come il Moro non si fosse sbagliato nel riconoscere il proprio feritore in colui col quale pochi minuti prima aveva altercato, credendo che fosse venuto a cantare sulla via impropri al suo indirizzo, soccorre la deposizione della teste Spaziani Carolina udita nel primo momento del fatto dai Carabinieri; la quale dichiarò d'aver visto benissimo da quella stessa finestra il Palombo sparare contro lo zio Moro, e ciò in grazia del fanale acceso sull'angolo della via, dove appunto il Palombo si era messo. Né si potrebbe infirmare (negare) il valore di questa dichiarazione con l'osservare che la Spaziani è nipote del ferito imperocchè non crea una nuova prova, ma rafforza il primitivo racconto del Moro. E' ovvio per altro che se il colpo fosse partito dal Bonomo Romeo, la Spaziani, stando in finestra, avrebbe avuto tutto l'agio di vederlo e tutto l'interesse di non simularne (nasconderne) il nome accusando il Palombo, specie per il rancore esistente fra lo zio e quello per motivi intimi, ma notorii ugualmente nel paese. Rilevasi poi che la deposizione del testimone De Filippi Ernesto il quale avrebbe veduto il Palombo impugnare una rivoltella camminando con sospetto lungo il muro della propria abitazione, spiega pienamente la presenza del proiettile rimasto incapsulato nella mandibola del Moro, che dopo essere stato rovesciato a terra dallo stesso Palombo sarebbe stato colpito anche da una revolverata del medesimo sul viso. Onde la responsabilità del Palombo si deve pienamente affermare; **in ordine** poi alla responsabilità del Bonomo Romeo, stando alle risultanze processuali, non sembra di essersi raggiunta la prova sufficiente della colpeabilità (colpevolezza) del medesimo, perché se da un lato di fronte alle dichiarazioni dei testi che affermano quasi concordemente di aver veduto quella sera il giudicabile con un fucile in ispalla accompagnarsi col Palombo, e dalla conferma fatta di tale circostanza, come per la generica insinuazione del sentimento di rancore che tra costui e il Moro regnerebbe a causa di un illecito rapporto carnale avuto da quello con una nipote del ferito, parrebbe d'essere in presenza d'indizi più che prove della sua colpevolezza, d'altro lato però le affermazioni recise e concrete nonché dei cugini di lui, ma d'altre persone quali Mastrangeli Giovanni e Mastrangeli Luigia, i quali affermano che durante il ferimento e prima egli (B.R.) era a conversare ed a libar (bere) vino in casa del cugino Bonomo Rinaldo, guardia campestre, e che, prima di entrare in casa di questo, aveva deposto il fucile in una stanza di sua proprietà, attigua alla casa

della Mastrangeli, inoltre la considerazione degli ottimi suoi precedenti penali di fronte alla pessima condotta degli altri due nonché della maggior ragione di odio intercedente tra quelli (G.P. e D. M.), specie per parte del Moro che tre anni addietro avrebbe patito gravissime lesioni dal Palombo, come pure l'abitudine - sia pure riprovevole - che lo stesso Romeo ha di rientrare in paese sempre armato di fucile, e il fatto, finalmente, che l'oste Telemaco Anticoli è venuto a dire all'udienza che il giorno dopo quello del fatto, si diceva da tutti che autore del ferimento era il Bonomo solo perché in casa sua era stato sequestrato il fucile. Tutte queste circostanze, dunque, possono dissipare nella coscienza del giudice il dubbio esercitato dall'influsso degli indizi rilevati più sopra, per quanto, tuttavia, non riescano a convincere completamente dell'innocenza dell'indiziato: onde giustizia vuole che nel dubbio dinanzi al conflitto di questi due ordini di fatti e di circostanze il Bonomo Romeo sia mandato assoluto (assolto) per non provata reità.


Nei rapporti del Moro Domenico la prova della sua responsabilità emerge oltretutto dalla generica induzione logica che se egli non avesse avuto in pugno una rivoltella o non sarebbe sceso così impulsivamente dalla finestra, o dopo la ferita riportata dal fucile dell'avversario, non si sarebbe avventurato inerme contro il medesimo, anche per la circostanza che parecchi testimoni quali Olivieri Carolina, Palombi Enrica e Masi Giuseppa hanno posto in essere e cioè che la Moro Giuseppa, sorella di lui, in un momento di esasperazione contro la cognata si sarebbe lasciata sfuggire che il fratello sarebbe balzato dalla finestra nella via impugnando una rivoltella; e più ancora perché all'udienza Bonomo Leopolda non esitò, sotto il vincolo del giuramento, nel riconoscere nella rivoltella in sequestro giudiziale appartenente al Moro, quella che costui le aveva fatto vedere, quella sera, nella cantina di Bonomo Vincenzo; onde la responsabilità del Moro deve essere recisamente affermata;

**in ordine** agli ultimi quattro imputati niente è emerso perché si possa ritenere responsabili della correata ad essi addebitata con i primi due sembrando piuttosto che Marella Ortensia e il padre Giacinto fossero discesi per chiedere aiuto, e gli altri due, cioè il Lucarini e la Venditti, per dividere i contendenti; onde i medesimi si devono assolvere per non provata reità. Mentre il Palombo e il Moro devono rispondere anche della contravvenzione ipotizzata nell'art. 464 C.P. per il porto abusivo di rivoltella nonché della contravvenzione di cui all'articolo 1, Par. 50, della legge sulle concessioni governative per non aver pagato la relativa tassa. Il Bonomo Romeo, invece, è tenuto soltanto a rispondere della contravvenzione al-

l'art. 464 per il porto di fucile e di quella sulle concessioni governative. Se il Palombo e il Moro devono rispondere dei delitti loro addebitati è giusto concedere ad entrambi il beneficio derivante dalla semi infermità di mente a causa di ubriachezza volontaria accidentale e sembra poi equo concedere al Palombo anche la diminuzione della provocazione lieve perché il Moro si scagliò contro di lui dalla finestra.

Nei riguardi della Pena al Palombo Giacomo si reputa giusto infliggere due anni e quattro mesi di reclusione per l'aggravante dell'arma, diminuendo di un terzo la pena per la provocazione lieve e ancora della metà per l'ubriachezza, venendosi a stabilire mesi nove e giorni dieci che con la contravvenzione all'art. 464 diventano mesi nove e giorni quindici di reclusione. Per la contravvenzione alla legge sulle concessioni governative la pena pecuniaria è di lire 73,44.

Al Moro Domenico vuolsi applicare dieci mesi di reclusione per la tentata lesione a Ortensia Marella che con l'attenuante della semi infermità derivante dall'ubriachezza si riduce a mesi sei di reclusione e a lire 73,44 di pena pecuniaria. Si condannano inoltre il Palombo, il Moro e il Bonomo al pagamento delle spese giudiziarie ciascuno per la parte che gli spetta, nonché il Palombo al risarcimento dei danni verso il Moro e costui ai danni verso la Marella Ortensia, che liquidasi in separata sede.



*Giacinto Marella e sua figlia Ortensia*

## ROCCO PALOMBO

(1 gennaio 1912)

L'anno 1912, il giorno 23 del mese di marzo, in Frosinone il Tribunale Penale composto dai signori Noce cav. Carlo presidente, Marsiglia Michele e Baldassarre Francesco, giudici, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa a carico di Palombo Rocco fu Giovambattista e fu Leo Florinda, di anni 66, da Villa Santo Stefano

### IMPUTATO

- a) del reato di cui all'art. 194 nr 2 C.P. per avere in Villa S. Stefano, il 1 gennaio 1912, oltraggiato il sindaco di detto comune, Filippo Bonomo, usando minacce verso il medesimo;
- b) di contravvenzione all'art. 464 nr 2 C.P. per avere nelle dette circostanze trasportato fuori dalla propria abitazione e appartenenza un'arma insidiosa.

### FATTO

ritenuto che il 1 gennaio 1912 in piazza del Mercato di Villa S. Stefano il Palombo Rocco ad alta voce proferì parole oltraggiose all'indirizzo delle autorità di quel Comune, il Sindaco Bonomo Filippo gli chiese spiegazione ma il Palombo gli rispose *“Si l'ho giusto appunto con te perchè voi autorità di Villa S. Stefano siete una massa di villani, porci e camorristi che presto ricacceremo dall'amministrazione“*. Nel contempo il Palombo, fattosi un poco indietro, estrasse dalla tasca interna della giacca un punteruolo, ponendosi in atto minaccioso verso il sindaco;

che denunciato il fatto all'autorità giudiziaria il Palombo venne per citazione diretta chiamato avanti questo Tribunale per rispondere dei reati riferiti in epigrafe;

considerato che dalle risultanze processuali e specialmente dalle deposizioni dei testi Bonomo Rinaldo (guardia campestre), Palombo Bianca e Leo Filippo sono rimasti pienamente provati i fatti attribuiti al Palombo i quali esauriscono gli estremi per la giuridica sussistenza del delitto di oltraggio con minaccia ai sensi degli articoli 194 nr 2 e 195 C.P.

### PER QUESTI MOTIVI

dichiara Palombo Rocco colpevole del delitto ascrittogli nonché della contravvenzione di porto d'arma, reati commessi nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo d'imputazione e con il beneficio del vizio parziale di mente per ubriachezza volontaria e visti gli articoli suddetti lo condanna

alla pena complessiva della reclusione per giorni 21, alla multa di lire 60 ed alle spese processuali.  
Ordina la confisca del punteruolo in giudiziale sequestro.

*Piazza del Mercato*



*Filippo Bonomo*

## **GIACOMO PALOMBO**

**(5 maggio 1921)**

### **IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

Il Tribunale Penale di Frosinone composto dai signori Frezza Carlo, Presidente, Santoro Giacinto e Rubirio Francesco, Giudici, ha pronunciato la seguente sentenza nelle cause penali in seguito di sentenza di rinvio nr.295 del 1921 e nr.52 del 1922 del registro generale

#### **CONTRO**

Palombo Giacomo fu Rocco e fu Tambucci Maria, di anni 46;  
Marafiota Michele fu Bruno e fu Spirito Geltrude, di anni 47;  
Buzzolini Guglielmo fu Carlo e fu Bonomo Cecilia, di anni 71;  
Biasimi Ginesio di Luigi e di Anticoli Cristina, di anni 22;  
De Filippi Natalino d'ignoto e di De Filippi Assunta, di anni 23;  
Marella Ortensia Almerinda fu Giacinto e fu Blasi Caterina, di anni 45.  
Tutti di Villa S. Stefano; il Palombo detenuto e tutti gli altri liberi e presenti

#### **IMPUTATI**

Il primo

- a) di lesioni multiple con arma in danno di Marafiota Michele che produssero a costui pericolo di vita, e varie ferite guarite la prima in giorni sei, la seconda in giorni trenta, la terza in giorni trenta e l'ultima in giorni sei (art. 372 nr.1, 373 C. P.);
- b) del reato previsto dall'articolo 156 C. P. per avere il 5 maggio 1921 in Villa S. Stefano usato minacce di grave ed ingiusto danno a Marafiota Michele con le Parole "il pugnale di Rocco Palombo non ha mai fallito, se esco farò peggio di Musolino"(famoso brigante);
- c) del reato previsto dagli articoli 464 nr. 2 in relazione all'articolo 470 nr. 1 C. P. con l'aggravante nr. 2 dell'art. 465 legge 2 luglio 1908 per avere portato nelle circostanze anzidette un pugnale fuori dalle adiacenze di casa sua, essendo recidivo "in eodem" (per lo stesso reato) e già condannato per delitti contro la persona;
- d) del reato previsto dagli art. 1 e 5 del R. D. 3 agosto 1919 nr. 1360 per omessa denuncia di detta arma.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto (imputati) del reato di cui agli art. 63 e 72 C. P., per avere in correità fra loro prodotto varie ferite a Palombo

Giacomo guarite in giorni quindici, con giorni dieci di incapacità al lavoro.

La sesta (imputata) di complicità nel reato di lesioni ascritto a Palombo Giacomo, per avere il giorno 5 maggio 1921 in Villa S. Stefano istigato costui a commettere lesioni multiple con arma in persona di Marafiota Michele che produssero al medesimo malattia per giorni trenta con pericolo di vita.

### IL FATTO

Osserva che verso le ore 16 del 5 maggio 1921 Palombo Giacomo, un po' brillo per vino bevuto, stando sulla pubblica piazza Umberto I, si mise a pronunciare frasi che, sebbene non specificatamente dirette a persone, pure alludevano al gruppo fascista di Villa S. Stefano e più precisamente a certo Marafiota Michele, capo dei fascisti e cognato del Palombo col quale da anni non corrono buoni rapporti a causa di una divisione ereditaria. Mentre il Palombo gridava il Marafiota, ad evitare questioni si allontanò, ma non appena il Palombo venne condotto via dalla propria moglie Marella Ortensia, il Marafiota ritornò sulla Piazza e rimproverò un gruppo di fascisti che ivi si trovava, perché avevano tollerato, senza reagire, gl'insulti rivolti dal Palombo contro i fascisti. Subito tra i radunati sorse una certa agitazione e vi era chi, tra i più scalmanati, voleva andare a raggiungere il Palombo, che si era diretto verso la sua abitazione, e percuoterlo. Prevalse però il pensiero dei più calmi, fra i quali il Marafiota e si pospose qualsiasi azione contro il Palombo, anche per l'intervento del sindaco (Massimo Iorio) il quale energicamente vietò qualsiasi manifestazione.

Se non che dopo circa un'ora, un gruppo di fascisti tra i quali vi era il Marafiota, decise di fare una passeggiata, e col gagliardetto in testa ed al canto dei loro inni si diressero per la strada che mena (conduce) al cimitero e sulla quale trovasi la casa di Giacomo Palombo. Avevano i fascisti percorso un 500 metri di strada ed erano giunti alla cona di San Marco, a circa 100 metri dalla casa del Palombo, quando questi uscì sulla strada ed agitando il cappello e gridando "Viva il Re, viva l'Italia, viva i fascisti!" andò in contro al gruppo e si unì a questo che erasi intanto fermato ed aveva accolto con altri gridi di "evviva" il Palombo. Costui, messosi a braccetto con un fascista, seguì il gruppo che aveva ripreso la via per tornare al paese. Ad un tratto Marella Ortensia, moglie del Palombo, avendo notato che nel gruppo dei fascisti vi era anche suo cognato Michele Marafiota incominciò a gridare contro costui e disse al marito che era stato proprio lui a condurre i fascisti per quella via per farlo bastonare. Il Pa-

lombo, senza profferire parola, si staccò dal braccio del fascista al quale era vicino e si portò alla testa del gruppo, dove trovavasi il Marafiota, e preso per un braccio lo colpì ripetutamente con un arma da punto e taglio, la di cui natura non fu bene distinta, producendogli lesioni che cagionarono pericolo di vita e delle quali due guarirono in 30 giorni. Subito dopo il Marafiota venne accompagnato nella farmacia Felici per essere medicato ed il Palombo fu malmenato, gettato a terra e colpito con bastonate da alcuni fascisti e quindi venne ricondotto a casa dalla propria moglie. In tale occasione il Palombo riportò lesioni guarite in giorni 15.

In seguito a tali fatti il Palombo venne tratto in arresto e denunciato per lesioni personali. Venne quindi iniziato un procedimento penale contro il detto Palombo e, su denuncia di sua moglie, Marella Ortensia, anche contro tutti coloro che facevano parte del gruppo fascista. Compitasi l'istruttoria formale, con sentenza del giudice istruttore, vennero rinviati al giudizio di questo tribunale Palombo Giacomo, Marafiota Michele, Biasimi Ginesio, Buzzolini Guglielmo e De Filippi Natalino, per rispondere il primo per lesioni del Marafiota e gli altri in danno del Palombo. Successivamente su denuncia di Marafiota Michele venne iniziato altro procedimento penale contro il medesimo Palombo Giacomo e contro la di lui moglie Marella Ortensia, e con altra sentenza del giudice istruttore, tanto il Palombo che la Marella vennero rinviati innanzi questo tribunale per rispondere il Palombo di minacce di grave ed ingiusto danno in persona del Marafiota e di porto di arma insidiosa, e la Marella di complicità nel delitto di lesioni. All'udienza le due cause sono state riunite per la loro evidente connessione.

In ordine all'imputazione di lesioni di cui il Palombo è chiamato a rispondere si osserva che la responsabilità dell'imputato è rimasta pienamente provata dal pubblico dibattimento. Risulta del pari che tutte le lesioni furono cagionate da arma da punta e taglio. Che sia stato il Palombo a ferire il Marafiota è dimostrato non solo dalla dichiarazione della parte lesa ma dalle concordi deposizioni dei testi Fabio Fabi, Bonomi Enrico, Anticoli Luigi, Anelli Giacomo ed Anelli Augusto i quali tutti videre il Palombo colpire il Marafiota. L'imputato, del resto, nel suo interrogatorio non osa negare assolutamente di avere colpito il cognato, ma fa l'ipotesi di averlo ferito con qualche arma tolta in mano a qualcuno dei fascisti. Si osserva che indubbiamente è risultato dal pubblico dibattimento che il Palombo, al momento in cui commise il fatto, non trovavasi nella pienezza delle sue facoltà mentali perché ubriaco. Lo stato di ubriachezza oltre a risultare dalle deposizioni dei citati testimoni, appare evidente dai modi di com-

portarsi del Palombo che pur non appartenendo al partito fascista, si mise a gridare evviva ai fascisti e si unì a loro, mentre poco prima ne aveva parlato male. Si osserva in ordine all'imputazione di minaccia che nel pubblico dibattimento non si sono raccolte prove sufficienti a suo carico. Invero dalle deposizioni dei testi Iorio Giuseppe (Peppino di Bianca) e Battaglia Antonio risulta che il Palombo, al momento dell'arresto ebbe a dire che "quando sarebbe uscito dalle carceri, avrebbe fatto peggio di Mussolino". Queste parole furono pronunciate senza fare allusione diretta al Marafiota e quindi non si può dire con certezza che il Palombo pronunciandole avesse avuto l'intenzione di minacciare proprio lui. Di più dalla deposizione del dottor Matteo Bonomo appare che quando il Palombo parlava del pugnale di suo padre Rocco non intendeva minacciare alcuno, ma diceva che se avesse avuto il pugnale di suo padre si sarebbe difeso. Pertanto l'imputato va assolto dall'imputazione di minaccia per insufficienza di prove. Del pari il Palombo va assolto dall'imputazione di porto d'arma insidiosa e di omessa denuncia di essa in quanto dalle molteplici deposizioni dei testi escussi non è stato possibile assodare la natura dell'arma di cui il Palombo si servì per ferire il Marafiota.

Si osserva, in ordine all'imputazione di lesione ascritte a Marafiota Michele e De Filippi Natalino che non si sono raccolte prove sufficienti a loro carico. Invero per quanto riguarda il Marafiota due soli testi affermano di averlo veduto menare un colpo di bastone al Palombo. Ma tali testi, Palombo Stefano e Lucarini Antonio, non sono credibili sia perché tale circostanza hanno affermato per la prima volta in udienza, sia perché sono smentiti da altri testimoni i quali affermano che, non appena ferito, il Marafiota fu allontanato e ricoverato nella farmacia in piazza Umberto I, in modo che non ebbe il tempo di menare il colpo. Per quanto riguarda il De Filippo (Natalino 'ngà 'ngà) la sola teste Lucarini accenna ad un sasso scagliato da costui contro il Palombo, sasso che non lo colpì. Quindi entrambi gli imputati vanno assolti per insufficienza di prove.

Osserva che invece la responsabilità di Buzzolini Guglielmo e Biasini Ginesio è rimasta pienamente provata dalle deposizioni di Lolli Giuseppe e Palombo Stefano i quali videro i due imputati percuotere con bastoni il Palombo. Osserva che ai detti Buzzolini e Biasini compete indubbiamente il beneficio della grave provocazione perché essi agirono quando videro ferire il loro compagno di fede. Né tale beneficio può essere escluso dal pensare che i fascisti si erano recati a fare quella passeggiata allo scopo di bastonare il Palombo perché nessuna prova vi è al riguardo, anzi essi lo avevano accolto quando era andato incontro al gruppo con evidente

contentezza.

Si osserva nei riguardi di Marella Ortensia che non si sono raccolte prove sufficienti a suo carico per far ritenere che essa avesse istigato il marito a ferire il Marafiota. Pertanto la Marella va assolta per insufficienza di prove.

**In conclusione il tribunale dichiara:**

Palombo Giacomo responsabile del delitto di lesioni con arma con beneficio della seminfermità mentale derivante da ubriachezza volontaria e lo condanna alla pena della reclusione per la durata di anni 1 mesi 5 e giorni 15;

Ginesio Biasini e Guglielmo Buzzolini responsabili del delitto di lesioni, col beneficio della grave provocazione per entrambi e condanna ciascuno di essi alla pena di detenzione per la durata di giorni 10 e ordina che l'esecuzione della condanna per quanto riguarda il Biasini rimanga sospesa per il termine di anni 5.

Condanna il Palombo, il Buzzolini e il Biasini al risarcimento di danni alle parti lese.



*Michele Marafiota*

*Michele Marafiota, l'on. Bottai e Pompeo Leo*



*Fascisti a Villa Santo Stefano*

Fazio di Com battimento

Regione "Nereis" Lazio

14 Novembre 1921

W. P. P.

~~Espresso~~

Illm. sig. Giug. Calza - Binini  
Rappresentante della Federazione Legale del Lazio  
di combattimento - Via de' Ciceri to Roma

Rifando la P. V. che la scorsa mattina  
venne pugnata un ~~certo~~ fascista  
di qui e come Marafista Michèle del  
popolare Palombo, Giacomo di Rome attori  
nelle carceri di Frosinone. Il Palombo que-  
rto non solo il Marafista può ripor-  
to anche lui delle ~~due~~ commemorazioni  
alle teste giudicate quarabile in 10 giorni  
natura il Marafista se ebbe per circa  
4 mesi, ma anche tutti i fascisti che  
si trovarono nel conflitto. Il Procuratore  
del Re di Frosinone di tempo autentica di non  
buogo, ma l'avv. Monamone della parte  
interessa fece riesce alla Prova generale  
di Roma e con il procuratore in qualche part  
ed il Giudice istituto di Frosinone Car.  
Del Giudice sembra che voglio inviare  
tutti i fascisti a giudicare. In quale segre-  
tario politico ha creato di fare spare  
questa idea, e perciò non mi sono deviso  
e scrivere a Lei per non disturbarla, ma ora

vedo che è assolutamente necessario la tua  
autorvole voce per dissipare presto la degen-  
nere di sta far prendere il peggio l'indizio  
istitutore di Frosinone e per fermare subito  
sì. Hai allora di me tuo progettore. Leo

*Copia autografa della lettera di Pompeo Leo, segretario del Fascio di combattimento "Nazario Sauro" di Villa S. Stefano, al segretario della federazione laziale dei Fasci di combattimento Gino Calza-Bini, a cui chiede di intervenire presso il Giudice Istruttore di Frosinone affinché eviti di rinviare a giudizio i fascisti santostefanesi imputati.*

### *Fascisti*



**PALOMBO ANGELO**  
**(luglio 1922)**

**IN NOME DI SUA MAESTA'**

**VITTORIO EMANUELE III**

**PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE**

**RE D'ITALIA**

Il Tribunale Penale di Frosinone composto dai signori Frezza Cav. Carlo, Presidente, Santoro Avv. Giacinto e Tenerchia Avv. Giovanni, Giudici, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore del Re Albergiani Giuseppe e con l'assistenza del Cancelliere Barsi Vincenzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale per citazione diretta

**CONTRO**

Palombo Angelo fu Carlo e fu Tambucci Rosa, nato li 8 settembre 1867 in Villa Santo Stefano, ivi domiciliato, libero, presente

**IMPUTATO**

Del delitto di cui agli art. 402 e 404 n. 1 C.P. per essersi, in giorni imprecisati del luglio 1922, in contrada Prata Sparelle ed Ara del Tufo in Villa Santo Stefano, impossessato per trarne profitto, abusando della fiducia derivante da scambievoli relazioni di prestazione d'opera, di litri 37,50 di grano e di litri 10 di biada e senza il consenso del proprietario De Luca Giovanni

In esito all'odierno pubblico dibattimento

**IN FATTO E DIRITTO**

**Osserva** che De Luca Giovanni denuncia a questo Procuratore del Re Palombo Angelo perché costui nella divisione dei prodotti del raccolto, avvenuta nel luglio 1922 si era impossessato di litri 37,30 di grano e di litri 10 di biada.

Per tale fatto il Palombo venne sottoposto a procedimento penale e, ad istruzione compiuta, fu inviato, con citazione diretta, al giudizio di questo Tribunale per rispondere della imputazione a lui ascritta in rubrica.

All'udienza il signor De Luca Cesare, figlio della parte lesa, si è costituito parte civile.

**Osserva** che dal pubblico dibattimento, per dichiarazione della stessa parte lesa, è risultato che il valore del grano e della biada sottratti non am-

monta che a poche decine di lire, valore che di fronte all'agiatezza della stessa parte lesa, può ritenersi lievissimo.

Pertanto non ostandovi i precedenti penali dell'imputato, deve applicarsi in di lui favore il Regio Decreto di amnistia del 9 aprile 1923 e dichiarare estinta l'azione penale, salvo il diritto ai danni della parte civile

**P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara lievissimo il valore del tutto e assolve Palombo Angelo dal delitto ascrittogli perché estinta l'azione penale per amnistia. Fa salvo il diritto della parte civile per i danni.

Così deciso li 4 giugno 1923



*Ara del Tufo*

2012

